

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI - REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità
- Art. 2 – Gestione dei rifiuti – Conferimento
- Art. 3 – Definizione dei rifiuti urbani
- Art. 4 – Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 5 – Rifiuti speciali
- Art. 6 – Rifiuti pericolosi
- Art. 7 – Raccolta differenziata
- Art. 8 – Isola ecologica – eco-piazzola

TITOLO II

ATTIVITÀ DEL COMUNE, DEL GESTORE E DEGLI UTENTI

- Art. 9 – Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 10 – Attività particolari
- Art. 11 – Ordinanze contingibili e urgenti – Provvedimenti urbanistici e ambientali
- Art. 12 - Attività del gestore del servizio – Contratto di servizio
- Art. 13 – Attività degli utenti del servizio

TITOLO III

GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

GESTIONE DEI RIFIUTI ORDINARI E ASSIMILATI

- Art. 14 – Ambito di applicazione
- Art. 15 – Individuazione e modalità
- Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta
- Art. 17 – Conferimento presso isola ecologica
- Art. 18 – Contenitori collocati su aree aperte – Norme urbanistiche di raccordo
- Art. 19 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
- Art. 20 – Compostaggio domestico
- Art. 21 - Destinazione dei rifiuti urbani raccolti
- Art. 22 – Modalità di pesata dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 23 – Trattamento di rifiuti urbani e assimilati

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

- Art. 24 – Conferimento
- Art. 25 - Trasporto e smaltimento

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

- Art. 26 – Ambito di applicazione
- Art. 27 – Divieti e obblighi
- Art. 28 - Trasporto
- Art. 29 – Centri di stoccaggio provvisorio- Norme urbanistiche di raccordo
- Art. 30 – Smaltimento definitivo – Recupero materiali hi-tech
- Art. 31 – Pile e batterie
- Art. 32 – Prodotti farmaceutici
- Art. 33 - Oli e grassi vegetali
- Art. 34 – Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Art. 35 – Materiali inerti
- Art. 36 – Rifiuti costituiti da veicoli con o senza motore, rimorchi e simili e loro componenti
- Art. 37 - Vernici, solventi, pesticidi e simili

CAPO IV
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 38 - Ambito e applicazione
- Art. 39 – Spazzamento
- Art. 40 - Cestini porta rifiuti
- Art. 41 - Rifiuti vegetali – Abbruciamimenti
- Art. 42 – Rifiuti cimiteriali

CAPO V
TERRE E ROCCE DA SCAVO

- Art. 43 – Oggetto
- Art. 44 – Criteri generali e requisiti
- Art. 45 - Controllo dei requisiti – Zonizzazione e siti di produzione
- Art. 46 - Materiali destinati al riutilizzo
- Art. 47 - Autorizzazione - Cauzioni
- Art. 48 - Procedimento istruttorio

CAPO VI
RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 49 – Contenimento dei rifiuti
- Art. 50 – Catasto dei rifiuti

CAPO VII

ALTRE NORME IN MATERIA DI IGIENE URBANA

- Art. 51 – Ulteriori servizi di igiene urbana non contemplati nel testo unico sull'ambiente
- Art. 52 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- Art. 53 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali
- Art. 54 – Volantinaggio
- Art. 55 – Pulizia straordinaria e di pronto intervento
- Art. 56 - Programmazione del servizio
- Art. 57 – Attività volontaria

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
CAPO I

PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI E SUPERFICI

- Art. 58 – Disposizioni generali
- Art. 59 – Presupposto – Definizioni – Esclusioni - Dichiarazione
- Art. 60 – Esclusioni particolari - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Art. 61 – Determinazione delle superfici – Norme urbanistiche di raccordo

CAPO II
TASSA

- Art. 62 – Costo di gestione
- Art. 63 – Determinazione della tassa
- Art. 64 – Composizione della tassa e sua applicazione normale
- Art. 65 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 66 – Tassa giornaliera
- Art. 67 – Agevolazioni
- Art. 68 – Riduzione per la raccolta differenziata
- Art. 69 – Scuole statali
- Art. 70 – Tributo Provinciale
- Art. 71 - Riscossione
- Art. 72 – Verifiche
- Art. 73 - Contenzioso

TITOLO V
SANZIONI E DISPOSIZIONE FINALI

- Art. 74 - Controlli
- Art. 75 - Violazione delle norme regolamentari
- Art. 76 - Importo delle sanzioni
- Art. 77 – Disposizioni transitorie sul Titolo IV
- Art. 78 – Disposizioni per l'anno 2015
- Art. 79 - Efficacia del regolamento – Abrogazione di norme previgenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità.

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del comune di Montopoli V.A., nonché la definizione della componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'imposta unica comunale.
2. Le presenti disposizioni si applicano altresì alla gestione degli imballaggi primari e secondari nei limiti di cui al successivo articolo 3.
3. Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai casi di esclusione previsti dalla legge laddove sia prevista disciplina autonoma ed esaustiva.
4. Con la disciplina del servizio di gestione rifiuti, l'A.C. persegue gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alla fonte e della raccolta differenziata dei rifiuti e, a tal fine, utilizza gli strumenti di comunicazione e formazione anche attraverso campagne nelle scuole e nelle consulte di quartiere, per tutta la cittadinanza.

Art. 2 - Gestione dei rifiuti - Conferimento.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per *gestione dei rifiuti* si intende il complesso delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, compreso il controllo di tutte le operazioni, come previste e dettagliatamente definite dall'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006.
2. Con riferimento alle definizioni del predetto art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, per le finalità del presente regolamento, *l'utente del servizio* (brevemente “utente”) risiede nel territorio del comune di Montopoli V.A., o via ha domicilio, o vi esplica la propria attività professionale-lavorativa e, pertanto, è insieme *produttore* (lettera b) e *detentore* (lettera c) dei rifiuti.
3. In relazione a presenze temporanee di turisti o forestieri, si considera altresì utente del servizio:
 - a) il soggetto che soggiorna o dimora nel territorio del comune per periodi superiori a 183 giorni;
 - b) il soggetto che soggiorna occasionalmente per periodi inferiori o uguali a 183 giorni purché correttamente informato da colui che mette a disposizione l'alloggio e/o il domicilio.
4. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, per l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV, si considera co-responsabile del corretto conferimento colui che a qualsiasi titolo metta a disposizione l'alloggio e/o il domicilio qualora non dimostri di aver correttamente informato il soggetto che vi dimora occasionalmente.
5. Si definisce *gestore* il soggetto che cura l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro sorte finale, anche per singole classi.
6. Si ha *conferimento* del rifiuto quanto il detentore se ne disfa nei modi previsti dalle norme generali e dal presente regolamento, anche utilizzando le risorse e gli strumenti messi a disposizione del gestore.
7. Si definisce *utenza domestica*, quella riferita a superfici adibite a civile abitazione; si definisce *utenza non domestica*, quella riferita a superfici non adibite a civile abitazione. A scopo orientativo le peculiarità delle utenze non domestiche sono riportate dell'Allegato 1.
8. Oltre all'esistenza di atti e titoli, comunque rilasciati o asseverati, per la realizzazione e l'utilizzazione dei manufatti di riferimento, la mera presenza di arredo o di uno o più allacci ai servizi a rete (acqua, telefono, elettricità, gas, ecc.) costituiscono prova ai fini della terminazione dell'utenza domestica di cui al comma precedente.

Art. 3 - Definizione dei rifiuti urbani

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfa, per sua decisione autonoma o ne sia obbligato dalla legge e dalle norme in vigore.
2. Ai sensi dell'art. 184 del D.L.gs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. I rifiuti urbani sono costituiti da:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati con atto del comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli assimilati e vegetali.
4. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti urbani si suddividono in:
 - a) rifiuti ordinari, qualora non presentino caratteristiche particolari di gestione (scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici etc.);
 - b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali non adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) rifiuti ingombranti, costituiti da beni durevoli di uso comune dimensioni tali da non essere compatibili con l'ordinario sistema di raccolta (oggetti di arredo, mobili, materassi, elettrodomestici, ecc.);
 - d) rifiuti pericolosi e/o particolari, che, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta, perché costituiti da componenti potenzialmente nocivi, quali, ad esempio, pile e batterie, prodotti farmaceutici, medicinali, siringhe, olii minerali e vegetali, vernici, solventi, pesticidi, tubi fluorescenti, accessori per l'informatica, prodotti per le pulizie e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F";

Art. 4 - Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

1. Nelle more di una compiuta disciplina statale sui criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione prevista dall'art. 198 comma 2, lett. g) del D.L.gs. n. 152/2006, ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta ed alla conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, si considerano *rifiuti speciali assimilati agli urbani* i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, prodotti in qualità e quantità compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e di trasporto e tali da non causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa che ne deriva.
2. Le tipologie dei rifiuti di cui sopra sono quelle considerate nell'elenco di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13 agosto 1984 e successive modifiche e integrazioni e, a titolo esemplificativo, in Allegato 2, se ne elencano sommariamente alcuni.

3. In ogni caso i materiali devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b) non devono presentare caratteristiche tecniche incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;

- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
- c) non devono appartenere al seguente elenco:
- rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti di imballaggi terziari;
 - rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

Art. 5 - Rifiuti speciali

1. Ai sensi della normativa vigente, sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti;
 - l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
2. Ai fini del presente regolamento costituisce rifiuto speciale l'abbandono di carogne di animali da parte dei loro possessori o tutori a qualsiasi titolo.
3. I flussi dei rifiuti speciali non assimilati devono essere tenuti separati da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati ad opera dei produttori ed i detentori, ambedue obbligati allo smaltimento dei rifiuti stessi di norma a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento cui si rinvia. Nel presente Regolamento è previsto un particolare sistema di raccolta da parte del gestore per alcune tipologie di rifiuti di provenienza domestica.
4. I rifiuti speciali costituiti dai residui dell'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani devono essere trattati dal gestore del servizio.

Art. 6 - Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006.
2. Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi, secondo le relative norme cui integralmente si rinvia.
3. Nel presente Regolamento è previsto un particolare sistema di raccolta da parte del gestore per alcune tipologie di rifiuti di provenienza domestica.

Art. 7 – Raccolta differenziata

1. La cosiddetta “raccolta differenziata” è contraddistinta dalla diversificazione, fin dall’origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili, con conseguente ruolo residuale del conferimento indifferenziato dei rifiuti non recuperabili da avviare allo smaltimento.
2. L’organizzazione della raccolta può essere articolata in varie forme (conferimento di tipo domiciliare, a richiesta, in contenitori dedicati su aree pubbliche e/o aperte al pubblico, ecc.) in

relazione alla natura dei rifiuti ed alle caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche del territorio interessato, che può subire evoluzioni nel corso del tempo.

3. Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono portati in detrazione dei costi complessivi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti o reimpiegate in iniziative finalizzate all'incremento della raccolta differenziata.

Art. 8 – Isola ecologica - eco-piazzola

1. L'isola ecologica, altrimenti detta anche *eco piazzola* o *centro di raccolta*, è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, recintato, custodito ed aperto solo ad orari prestabiliti.
2. L'isola ecologica è realizzata con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili e rappresenta un importante intervento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità di vita.
3. Le modalità di utilizzo del centro di raccolta comunale sono predisposte al fine di regolamentarne l'uso da parte dei cittadini, agevolandone quanto più possibile l'accesso e l'utilizzo; sono ammessi a conferire presso l'isola ecologica solo i soggetti individuati all'art. 17 di questo regolamento, che possono smistare gratuitamente e in modo differenziato le varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni.
4. Per il conferimento da parte delle sole utenze domestiche di alcune tipologie di rifiuti, elencate in apposita tabella, è previsto un sistema premiale di scontistica sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) descritto al Titolo IV e regolato nell'Allegato 6; i premi sono attribuiti in proporzione al peso del rifiuto conferito presso il centro di raccolta comunale, a condizione che l'utente sia in regola con il pagamento della tassa.

TITOLO II

ATTIVITÀ DEL COMUNE, DEL GESTORE E DEGLI UTENTI

Art. 9 - Principi generali e criteri di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse in funzione della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente; essa deve svolgersi senza determinare rischi per l'uomo, l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo, la fauna e la flora, e senza danneggiare il paesaggio.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; a tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e di collaborazione tra enti pubblici e privati coinvolti, nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale e delle esigenze economiche locali.
3. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è realizzata mediante un sistema integrato nel quale, al fine di minimizzarne la produzione tramite ogni forma di preselezione possibile, il ruolo primario è costituito dalla raccolta differenziata.
4. Il comune, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini di un'ampia sensibilizzazione ambientale ed una piena responsabilizzazione degli utenti, promuove e si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato ed ambientaliste, degli operatori pubblici e privati e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il comune favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti disincentivando l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari, così come l'utilizzazione di materiali provenienti dal materie prime secondarie nelle non alimentari, sia nelle attività gestite direttamente che in quelle promosse, finanziate o patrociniate dall'A.C.

Art. 10 - Attività particolari.

1. Il comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il comune svolge la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento avvalendosi di un gestore scelto con le procedure previste dal regolamento approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.
3. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e altre aree verdi, possono essere espletati da altro soggetto, diverso dal gestore, individuato dal comune, mediante procedimenti di evidenza pubblica.
4. Oltre al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, il comune garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e aree comunali o soggette all'uso pubblico, nonché gli altri servizi previsti dal Titolo III° del presente Regolamento.
5. Competono, inoltre, al comune, l'attivazione delle iniziative di raccolta differenziata ai fini del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che, per la loro composizione, se mescolate possono essere pericolose per l'ambiente.

Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti – Provvedimenti urbanistici e ambientali

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità igienico-sanitarie di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, con l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti posti dall'art. 191 del D.Lgs. n.152/2006.
2. In caso di inosservanza delle norme contenute nel Capo V del Titolo II è fatto salvo il ricorso a provvedimenti di ripristino urbanistico-edilizio previsti ai Capi I e II del Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e al Capo II del Titolo VII della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

Art. 12 - Attività del gestore del servizio - Contratto di servizio.

1. Al gestore del servizio competono le seguenti attività, che possono essere espletate direttamente o mediante soggetti terzi, fermo restando il suo ruolo di unico referente della gestione anche per singole classi di rifiuto:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le fasi;
 - b) l'attuazione e la promozione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
 - c) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. 152/2006;
 - d) l'informazione all'utenza circa le modalità e gli orari della raccolta dei rifiuti e degli altri servizi espletati;
 - e) la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al comando di Polizia Municipale e al Servizio Ambiente del comune;
 - f) l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche.
2. Le modalità di gestione sono definite al momento di affidamento del servizio in un apposito *contratto di servizio*, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento e prevedendo sanzioni per il mancato rispetto da parte del gestore.
3. A seguito dalla intervenuta acquisizione di elementi conoscitivi innovativi sulla tossicità e nocività di tipologie di rifiuto noti o non ancora noti, il comune può emanare disposizioni dirette ad eliminare i rischi igienico-sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti e/o da situazioni relative alla funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti.
4. Tali disposizioni potranno prevedere termini, anche graduali, per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui essi derivano.
5. Nuove disposizioni organizzative potranno essere adottate a seguito dell'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della stipula del contratto che possono determinare il miglioramento del servizio di gestione.

6. Nei casi previsti dai precedenti commi 3, 4 e 5 potrà essere disposta la modifica del contratto di servizio esistente col gestore.

Art. 13 - Attività degli utenti del servizio.

1. Competono agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, tutte le attività di conferimento nelle modalità indicate dalle norme di legge o del presente Regolamento.
2. Nel presente regolamento si richiamano le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni sul divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
3. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento, in caso di violazione dei divieti di cui ai commi 2 è fatto obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Il Sindaco, o suo delegato, dispone con ordinanza le operazioni necessarie ai fini del rispetto del precedente comma ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede l'Amministrazione ai sensi di legge, fermo restando il recupero delle somme anticipate.
5. L'utenza del servizio è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.

TITOLO III
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I
GESTIONE DEI RIFIUTI ORDINARI ED ASSIMILATI

Art. 14 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di gestione dei rifiuti urbani, non ingombranti ordinari, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, per tutte le fasi di gestione, nonché gli imballaggi primari e secondari nei limiti di cui all'articolo 3.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene effettuato su tutto il territorio comunale, e per il quale l'utenza del servizio è obbligata, senza deroga alcuna.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, con le frequenze indicate nel contratto di servizio con il gestore, comunque in modo da evitare che l'eccessiva permanenza dei rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici e sanitari.
4. La localizzazione e la frequenza delle operazioni stabilite possono essere modificate dal gestore, con l'approvazione del comune, per il miglioramento del servizio, tenendo conto delle necessità igienico-sanitarie del territorio, delle nuove urbanizzazioni, del percorso dei mezzi addetti al servizio, della densità della popolazione.

Art. 15 – Individuazione e modalità.

1. In attuazione di quanto disposto per la raccolta differenziata, il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologie di rifiuto conferito e di utenza servita, servendosi di contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
2. Ai fini di ottenere flussi di rifiuti da destinare al riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia ed energia e di diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento mediante la preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, gli stessi devono essere conferiti a cura degli utenti in forma differenziata, in modo tale da raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee quanto più possibile epurati di sostanze o materiali estranei, presso le utenze private dell'intero territorio comunale, secondo le modalità prescritte dal gestore in accordo col comune.

3. I responsabili e/o gestori di attività commerciali e produttive non possono conferire rifiuti ingombranti e imballaggi mediante sistema porta a porta di cui al successivo art. 16. I medesimi soggetti dovranno conferire rifiuti ingombranti e imballaggi mediante accordo diretto col gestore per il loro ritiro presso la sede dell’attività, fermo restando che potranno conferire i medesimi rifiuti presso l’isola ecologica di cui all’art. 18.
4. La modalità di raccolta nelle aree in cui viene espletato il servizio è quella del “sistema integrato” comprensivo dell’attività di raccolta differenziata.
5. Il sistema integrato viene attuato attraverso le seguenti metodologie di raccolta:
 - a) sistema “porta a porta” o domiciliare (art. 16);
 - b) presso stazione di conferimento o “isola ecologica” (art. 17);
 - c) “di prossimità” con contenitori stradali localizzati temporaneamente (art. 18).
6. In tutti i casi è vietato gettare, depositare o abbandonare i rifiuti destinati alla raccolta differenziata in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dall’A.C. e dal gestore.

Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta.

1. Sulla base degli orientamenti indicati dall’Unione Europea e dalle leggi nazionali ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal “Piano regionale di gestione dei rifiuti” e dal “Programma provinciale di gestione dei rifiuti”, il gestore del servizio definisce, in accordo con l’A.C., opportuni sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata mediante il sistema porta a porta (PaP), con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni organiche, alla frazione multi materiale e indifferenziata.
2. I rifiuti devono essere conferiti in sacchetti di provata resistenza ed accuratamente chiusi e deposti a piè di fabbricato presso l’ingresso delle abitazioni, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare intralci al transito veicolare o pedonale, nei giorni e negli orari stabiliti dal comune e dal gestore.
3. Ove la collocazione in prossimità dell’utenza non sia possibile per motivate e documentate caratteristiche ambientali e/o urbane, il titolare dovrà segnalare le criticità all’A.C. o al Gestore al fine di individuare una sede alternativa.
4. Nel caso di utenze accessibili da strade di proprietà privata e non di uso pubblico, la collocazione di cui al comma 2 dovrà avvenire in margine al confine dell’area pubblica, fermo restando che gli interessati potranno richiedere all’A.C. che il servizio sia esteso fino all’ingresso dei singoli fabbricati a condizione che vi sia lo spazio per le necessarie attività dei mezzi e degli operatori addetti al servizio e previa autorizzazione scritta all’accesso nella proprietà privata da parte di tutti gli aventi causa.
5. Per agevolare la raccolta con il sistema porta a porta il gestore fornisce ad ogni utenza (domestica e non domestica) un kit avente le caratteristiche riportate in Allegato 3; le modifiche a tali modalità da parte del gestore e/o dell’A.C. non costituiscono modifica al presente regolamento, fermo restando che dovranno risultare omogenee.
6. Vista la continua ricerca tesa allo sviluppo di tecnologie e trattamenti finalizzati alla trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria (MPS) e dalla successiva re-immissione nel ciclo della materia il gestore sul proprio sito mette a disposizione dell’utilizzatore del servizio raccolta dei rifiuti un accurato elenco degli articoli e delle categorie merceologiche recuperabili.
7. Al fine di aumentare la percentuale del differenziato recuperabile è importante che l’utilizzatore del servizio faccia molta attenzione alla qualità del conferito che dovrà essere pulito e privo di contaminazioni che potrebbero compromettere il recupero sia del contenuto del sacchetto che quello degli altri sacchi una volta frantumati ed inseriti nel processo meccanico di recupero.
8. Il servizio di raccolta è svolto tutti i giorni fatta eccezione per i giorni festivi con inizio dalle ore 6:30 e la collocazione dei contenitori da parte dell’utenza potrà avvenire a partire dalla 22:00 del giorno precedente la raccolta; la periodizzazione e la calendarizzazione giornaliera della raccolta porta a porta viene definita dal gestore in accordo con l’amministrazione comunale e lo stesso gestore dovrà curare ed effettuare idonea pubblicità.
9. Per il perfetto adempimento della raccolta differenziata mediante il sistema “porta a porta” è:

- fatto obbligo del rispetto del conferimento dei rifiuti in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, fatti salvi casi di deroga in relazione alle situazioni segnalate come indicato al precedente comma 3;
 - vietato esporre i sacchi o contenitori nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure in orario diverso da quello in cui si svolge il servizio e comunque in modo diverso secondo quanto stabilito dalle modalità esecutive previste;
 - vietato all'utenza domestica e non domestica di conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata con modalità diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta.
10. Inoltre con il sistema di raccolta porta a porta è assolutamente vietato:
- Immettere nei sacchi in dotazione rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati;
 - Se non specificatamente permesso mediante comunicazione del gestore o dell'A.C., immettere i rifiuti in sacchi diversi da quelli in dotazione, fatti salvi: il rifiuto indifferenziato che potrà trovare collocazione anche in sacchi di qualsiasi colore di materiale plastico, l'organico che potrà trovare collocazione anche in sacchi biodegradabili di provenienza commerciale (contenitori per la spesa) e la carta che potrà essere costipata in buste di carta provenienti dall'attività commerciale o in contenitori di cartone;
 - Collocare sul suolo pubblico rifiuti di carta, sfalci di verde, cartone e imballaggi, fuori dai sacchi di carta, non costipati o impacchettati;
 - Immettere nei sacchi rifiuti non preventivamente separati per tipologia.
11. Nel processo di continuo miglioramento del servizio, potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, e di contenimento dei costi.

Art. 17 - Conferimento presso isola ecologica

1. Il centro di raccolta del comune di Montopoli V.A. è situato a Montopoli V.A., frazione Capanne, località Fontanelle, in via J.F Kennedy, ed è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito e reso noto mediante tabella posta all'ingresso del centro di raccolta e pubblicata sul sito web del comune di Montopoli V.A. e su quello del gestore del ciclo dei rifiuti.
2. Dalla pubblicazione di questo Regolamento altre isole ecologiche potrebbero essere realizzate sul territorio comunale qualora l'amministrazione ed il gestore lo ritenessero necessario e in coerenza con gli strumenti della pianificazione urbanistica, con orario analogo o diversificato in relazione alle esigenze dell'utenza.
3. Facendo riferimento alla definizione data all'art. 8, sono destinatari del servizio e accesso all'area e possono usufruire del centro di raccolta comunale esclusivamente:
 - a) Gli utenti del servizio come definiti dal comma 2 dell'art. 2: cittadini residenti nel comune di Montopoli V.A. e i cittadini non residenti nel comune di Montopoli V.A., titolari di utenze domestiche sul territorio, comprovabili dal regolare pagamento della tassa sui rifiuti (TARI);
 - b) le attività insediate nel comune di Montopoli V.A., che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della TARI, attraverso i soggetti autorizzati, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati quali carta e cartone da imballaggio e RAEE, non provenienti dalle aree produttive aziendali, ma dalle aree adibite ad ufficio;
 - c) le attività di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, insediate nel comune di Montopoli V.A., che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della TARI, esclusivamente per il conferimento dei RAEE da utenze domestiche nella quantità massima mensile di kg. 3.500 per ogni singola attività;
 - d) coloro che operano per conto del comune di Montopoli V.A., in possesso di autorizzazione mensile temporanea scritta rilasciata dall'A.C.;
 - e) le Associazioni senza scopo di lucro, le onlus, le parrocchie ecc. che godono della esenzione dal pagamento della TARI in possesso di autorizzazione temporanea scritta rilasciata dall'A.C.

4. La quantità massima mensile indicata alla lettera d) del comma 3, dovrà essere distribuita in tutto l'arco temporale di un mese.
5. Ove vengano poste in essere forme di collaborazione e condivisione dei centri di raccolta di comuni facenti parte del comprensorio, le modalità indicate al comma 3 sono estese, con meccanismo di reciprocità, anche agli utenti, residenti e attività dei quest'ultimi.
6. Lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali provenienti da attività produttive non potrà avvenire attraverso conferimento al centro di raccolta comunale o tramite il gestore del servizio pubblico ma dovrà essere curato direttamente e a proprie spese dall'attività produttiva medesima.
7. Il centro di raccolta comunale come disciplinato dall'art. 4 del D.M. 8 aprile 2008, modificato dal D.M. 3 maggio 2009 può accogliere le tipologie di rifiuti riportate in Allegato 4; i quantitativi oggetto di contingentamento possono essere conferiti solo da coloro che operano per conto del comune di Montopoli V.A..
8. L'accesso al centro di raccolta comunale è consentito per le utenze domestiche solo nei giorni e negli orari stabiliti, presentando al personale di custodia un documento di riconoscimento valido oppure della tessera sanitaria personale del cittadino, o ancora del codice anagrafico relativo all'utenza stessa, ovvero del codice fiscale attraverso il quale è possibile risalire al codice anagrafico; per le utenze non domestiche, l'accesso al centro di raccolta comunale è consentito previa presentazione di bolletta TARI.
9. I giorni e gli orari di apertura del centro di raccolta (isola ecologia/ eco-piazzola) sono fissati con determinazione del Settore III, curando la maggiore copertura e flessibilità del servizio.
10. Le autorizzazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono rilasciate esclusivamente dal Servizio Ambiente del Settore III.
11. Il conferimento presso il Centro di raccolta è gratuito, mentre per le modalità di conferimento si rimanda all'Allegato 5.

Art.18 – Contenitori collocati su aree aperte – Norme urbanistiche di accordo.

1. Al fine di consentire una corretta gestione dei rifiuti in ambiti con alta densità abitativa e/o terziaria, nel caso di nuova edificazione è fatto obbligo di individuare all'interno dei condomini con un numero di alloggi pari o superiore a 4 unità, spazi e/o aree da destinare alla collocazione dei cassonetti porta rifiuti, utili allo stoccaggio temporaneo per il conferimento porta a porta.
2. Lo stesso obbligo di cui al comma 1 si applica agli edifici nei quali vengano fatti interventi di frazionamento dell'originaria consistenza di unità immobiliari.
3. Fermo restando l'obbligo di carattere generale di cui ai commi 1 e 2 la disciplina per l'individuazione degli spazi e/o aree idonei è contenuta nel Regolamento edilizio e nelle N.T.A. dei singoli interventi subordinati a piani particolareggiati comunque denominati.
4. Ove l'individuazione degli spazi idonei alla collocazione dei contenitori non avvenga su area privata limitrofa e accessibile da spazio pubblico, per l'integrale rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 se la collocazione dei contenitori avviene all'interno di aree private (cortili, parcheggi, resedi) dovranno parimenti essere previste forme di accesso senza limitazioni agli operatori del servizio in accordo con il gestore.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti e dove i condomini non siano già attrezzati con contenitori idonei allo scopo, in luogo di singoli kit per ogni utenza, potranno essere consegnati contenitori per utenze plurime, previa richiesta motivata e con oneri a carico dei proprietari.
6. Nelle aree cimiteriali, in occasione di festività e in particolari ricorrenze in cui normalmente si verifica un aumento della produzione di alcuni rifiuti, potranno essere collocati temporaneamente dal gestore o dall'A.C., contenitori in modo da prevenire l'accumulo e la dispersione di rifiuti.

Art.19 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.

1. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti vengono determinati dal comune su proposta del gestore in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
2. Per effettuare il servizio, il gestore propone al comune le caratteristiche dei mezzi di raccolta, che dovranno privilegiare l'utilizzo di mezzi elettrici o con altri sistemi di propulsione a basso impatto.

3. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza; il gestore curerà di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dei mezzi utilizzati.
4. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni e nelle aree private, fatti salvi i casi previsti dall'art. 18; l'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati ed è revocabile in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'A.C. che, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in relazione ad essa.
5. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato separatamente per categorie omogenee di rifiuti, con idonei automezzi, che oltre alla tipologia di motorizzazione di cui al precedente comma 2, dovranno in ogni caso possedere requisiti tipologici, conservazione e manutenzione tali da evitare la dispersione di materiale, ogni emanazione di odori molesti ed ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza.
7. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono osservare le norme del Codice della Strada in tema di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'A.C. per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico in caso di manifesta necessità.
8. Dopo la raccolta e il trasporto, i veicoli devono essere adeguatamente lavati e periodicamente disinseppati secondo un calendario comunicato dal gestore all'A.C.

Art. 20 - Compostaggio domestico

1. Nel quadro degli obiettivi della riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, il comune promuove pratiche di compostaggio domestico, come utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata, nei riguardi di avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, fogliame, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato, ecc.
2. Il compostaggio domestico, praticabile dalle utenze che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare anche attraverso l'uso di compostiere, evitando che ciò comporti disagi ai residenti con cattivi odori o motivo per l'intrusione di animali.
3. Per le utenze domestiche che si trovano in ambito rurale, il compostaggio può essere effettuato anche utilizzando la concimaia, ove esistente l'omonimo manufatto destinato allo scopo.
4. L'Amministrazione comunale e il gestore potranno individuare forme di incentivazione in tema, sia mediante sconti sulla tassa che di contribuzione alla fornitura di specifici contenitori agli utenti che ne faranno richiesta, mediante iniziative ad hoc e senza che questo comporti modifica al regolamento.

Art. 21 - Destinazione dei rifiuti urbani raccolti

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.
2. Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI o privati).
3. I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interramento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente, prioritariamente mediante impianti per la produzione o il recupero di energia.
4. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio di gestione sono di proprietà del comune anche qualora contengano e/o nascondano oggetti di valore.

Art. 22 - Modalità di pesata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. Il gestore dei servizi cui è conferito il trattamento dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. Il servizio di

pesatura deve esser organizzato in modo tale che i rifiuti vengano individuati per tipologia e per quantità prodotte nelle diverse zone del territorio.

2. La pesatura è effettuata presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti ed i relativi dati dovranno essere comunicati all'A.C. anche con sistemi informatici a scadenza almeno mensile e suddivisi per flussi: rifiuti misti, rifiuti omogenei (per i vari tipi), rifiuti pericolosi (vari tipi), rifiuti ingombranti (vari tipi), rifiuti esterni.
3. I quantitativi di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e tali da consentire la realizzazione di un catasto dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.
4. Agli obblighi di cui il presente articolo il gestore non potrà opporre motivi di qualsivoglia natura.

Art. 23 - Trattamento di rifiuti urbani e assimilati.

1. I rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente Titolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CAPO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

Art. 24 – Conferimento.

1. L'asportazione dei rifiuti ingombranti (mobili, accessori, elettrodomestici e componenti di arredamento) di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa, avviene su richiesta dell'utente tramite un servizio speciale di ritiro a domicilio organizzato dal gestore del servizio o dal comune direttamente o con soggetti terzi, con le modalità e negli orari previsti da questi e resi pubblici nelle forme più opportune, tutto secondo quanto riportato in Allegato 7.
2. Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche e per ogni conferimento di ingombranti il numero massimo dei pezzi non può essere maggiore di tre; quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso la stazioni ecologica comunale o quella intercomunale se e quando attiva l'apposita regolamentazione.
3. Il conferimento deve avvenire a piè del fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni, comunque in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta ed in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio.
4. E' vietato conferire rifiuti ingombranti con gli ordinari sistemi di raccolta o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti in area privata.
5. Presso le stazioni ecologiche comunali appositamente attrezzate dal gestore, il singolo utente può conferire direttamente, e senza alcuna autorizzazione, i rifiuti urbani ingombranti; ove il conferimento avvenga mediante di intermediario (ditta privata) dovrà essere compilato l'apposito modulo di delega contenente i propri dati anagrafici ai fini del controllo da parte del comune.
6. Per i rifiuti di cui al presente articolo, potranno essere disposte delle incentivazioni economiche, anche consistenti in riduzioni o sconti della tassa da corrispondere per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, in relazione alla tipologia o alla quantità di rifiuti conferiti direttamente dagli utenti privati presso le stazioni ecologiche comunali, nelle modalità previste dall'A.C. di concerto con il gestore.
7. Fermo restando le caratteristiche generali stabilite al presente articolo, la modifica dell'organizzazione del servizio di ritiro e trasporto degli ingombranti e l'individuazione del soggetto incaricato è stabilita con determinazione dirigenziale e non costituisce modifica al presente regolamento.

Art. 25 – Trasporto e smaltimento.

1. Fermo restando la particolare tipologia del rifiuto di cui al presente capo, per il trasporto e lo smaltimento valgono le prescrizioni generali già indicate agli articoli 21, 23, 24 e 25.

CAPO III
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 26 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda la gestione delle particolari tipologie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, non possono essere inseriti nell'ordinario circuito di raccolta dei rifiuti urbani, perché o costituiti da componenti potenzialmente nocivi, oppure soggetti a forme particolari di trattamento.
2. Per la gestione dei rifiuti in questione, dovranno essere adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento a cura dei produttori e tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale, e perseguiti, in via prioritaria, obiettivi di contenimento della produzione e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi; inoltre sono favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
3. Per incoraggiare un comportamento responsabile da parte degli utenti in funzione degli obiettivi enunciati nel precedente comma, potranno essere disposte delle incentivazioni economiche ai sensi del comma 6 dell'articolo 24.

Art. 27 - Divieti ed obblighi.

1. È fatto assoluto divieto di gettare, depositare o abbandonare rifiuti urbani pericolosi in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dalla pubblica amministrazione per scopi precipui, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.
2. I produttori di rifiuti urbani pericolosi sono tenuti al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta differenziata, secondo le modalità prescritte dal comune.
3. Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dalla legge a carico dei produttori di rifiuti pericolosi.

Art. 28 - Trasporto.

1. Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei in funzione della tipologia dei rifiuti interessati, in modo tale da evitare sversamenti all'esterno e curando la separazione fra materiali suscettibili di un recupero e quelli destinati allo smaltimento.
2. Lo stato di conservazione e manutenzione degli automezzi deve assicurare la massima sicurezza igienico-sanitaria nel rispetto principi di tutela della salute pubblica ed ambientale cui si ispira il presente Regolamento.
3. È consentito il trasporto di diversi tipi di rifiuti pericolosi sullo stesso automezzo, purché, sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Art. 29 - Centri di stoccaggio provvisorio. - Norme urbanistiche di raccordo

1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuato in apposite aree e locali gestite nel rispetto delle condizioni di legge, in modo tale da evitare sversamenti; l'ubicazione delle aree, o centri di stoccaggio, deve tener conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e del paesaggio.
2. Ai sensi delle normative nazionali, regionali e locali vigenti, le aree e i locali necessari allo stoccaggio provvisorio di cui al comma 1 possono essere individuati solo nelle zone produttive (zone D) determinate dallo strumento urbanistico generale operativo vigente, con esclusione di quelle dove la prevalenza di attività terziarie, commerciali o artigianali possono essere di nocimento ai lavoratori, utenti e qualità del prodotto lavorato.
3. Quando non espressamente costruiti per le medesime finalità con idoneo titolo edilizio appositamente rilasciato, l'utilizzazione di locali esistenti o la realizzazione di aree per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. g) e lett. d) della L.R. n. 65/2014 nella quale dovrà essere allegata apposita relazione asseverata sulla compatibilità del sito in ordine al contenuto dei precedenti commi 1 e 2.

4. Per quanto indicato al comma 3, la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio di rifiuti in nessun caso può considerarsi attività edilizia libera ex art. 136 della L.R. n. 65/2014.
5. I centri di stoccaggio provvisorio devono essere adeguatamente controllati e resi inaccessibili agli estranei; in luogo visibile deve essere apposta una targa che individui la destinazione del luogo (*Centro di stoccaggio Rifiuti Pericolosi*) e vietи l'accesso ai non addetti al servizio.
6. È ammesso lo stoccaggio di diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi purché sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Art. 30 - Smaltimento definitivo -Recupero metalli hi-tech.

1. Lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire con le tecniche e le modalità prescritte dalla normativa vigente per ogni tipologia di rifiuto.
2. Nell'ambito delle modalità di smaltimento definitivo saranno preferiti i sistemi di riciclaggio o recupero dei rifiuti urbani pericolosi o di materie o energie contenute dagli stessi.
3. Con riferimento al successivo art. 33, particolare attenzione deve essere posta nel recupero dei cosiddetti “metalli high-tech” ovvero quei materiali utilizzati in dispositivi tecnologici, tra cui le terre rare, ma anche il litio, il gallio e l'indio, usato per gli schermi dei computer, tutti che costituiscono materiali “intrinsicamente riciclabili” e al fine attuare quanto necessario per ridurre e/o annullare lo spreco inutile di importanti risorse naturali ed economiche.

Art. 31 - Pile e batterie.

1. Si intendono per batterie e pile gli accumulatori di energia o apparati chimici produttori di corrente elettrica, di piccole dimensioni, tipo pile a secco, con carbone e biossido di manganese, batterie nichel-cadmio, pile al mercurio (dette anche a bottone), batterie di autoveicoli e natanti etc.
2. Ai fini del conferimento delle pile scariche da parte dei cittadini il gestore mette a disposizione appositi contenitori dislocati presso gli esercizi commerciali interessati alla vendita delle pile (negozi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, foto ottica, tabacchi, supermercati, ecc.) o presso le sedi comunali accessibili al pubblico.
3. Il gestore o il comune, qualora lo ritenga opportuno, potrà procedere anche alla installazione di idonei contenitori esterni, purché, gli stessi garantiscano la più completa sicurezza della collettività.
4. Il gestore o il comune attraverso soggetti terzi appositamente abilitati, provvedono alla raccolta delle pile esauste con cadenza almeno mensile, disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.
5. Il gestore o il comune predispongono, altresì, uno specifico servizio di raccolta periodica delle pile presso i punti di cui al secondo comma, con fornitura di nuovi contenitori; il gestore o il comune garantiscono anche la raccolta anticipata nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data di raccolta programmata e previa richiesta del detentore.
6. Per le batterie di autoveicoli o simili il gestore o il comune predispongono un servizio di raccolta a domicilio su chiamata, in analogia alla raccolta degli ingombranti di cui all'art. 24. In ordine alle modalità di conferimento diretto al centro di raccolta, si applicano le procedure previste dal Capo II.
7. Sono consentite diverse destinazioni dei rifiuti di cui al presente articolo, purché, finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

Art. 32 - Prodotti farmaceutici.

1. Si intendono per prodotti farmaceutici i rifiuti costituiti da contenitori (compresse, capsule, perle, supposte, ovuli, etc. e contenitori in vetro per farmaci liquidi), sostanze ancillari (eccipienti, additivi, dolcificanti, diluenti, coloranti etc.) e forme farmaceutiche (sostanze chimiche ad attività farmacologica - c.d. principi attivi) scaduti o rimasti inutilizzati o parzialmente utilizzati e destinati all'abbandono.
2. Le confezioni cartacee che contengono i farmaci sono soggette all'ordinario sistema di raccolta in forma differenziata della carta.

3. Ai fini del conferimento dei farmaci scaduti da parte dei cittadini, il gestore o il comune potranno distribuire a tutte le farmacie comunali, distretti socio-sanitari e circoscrizioni appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, con resistente sacchetto di materiale plastico intercambiabile.
4. Per gli stessi fini del comma 3, il comune, qualora ritenuto necessario per la completezza del servizio, può procedere alla predisposizione di contenitori metallici esterni su area pubblica, perché, sia garantita la più completa sicurezza della collettività.
5. Il gestore predispone altresì uno specifico servizio di raccolta periodica dei medicinali presso i punti di cui al terzo comma, con fornitura di nuovi sacchetti, garantendo altresì l'eventuale raccolta anticipata nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data programmata e previa richiesta del detentore.
6. Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purché finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo pubblico.
7. È consentito il conferimento diretto dei farmaci scaduti, ad opera dell'utente, presso le stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.

Art. 33 - Oli e grassi vegetali.

1. Gli oli vegetali usati, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere conferiti separatamente presso le stazioni ecologiche comunali o altri punti di raccolta organizzati dal gestore, esclusivamente da utenti privati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per l'ambiente.
2. I responsabili e/o gestori di attività commerciali non possono versare oli vegetali usati e residuali nella pubblica fognatura e dovranno conferirli mediante accordo diretto col gestore per il loro ritiro presso la sede dell'attività, fermo restando che potranno conferire i medesimi rifiuti presso l'isola ecologica di cui all'art. 17.
3. Al fine di incentivare il corretto conferimento degli oli da parte dei cittadini, il gestore distribuisce alle strutture commerciali, di media o grande distribuzione, appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, atto al loro versamento. Dietro richiesta degli interessati, il gestore distribuisce idonei contenitori anche ad altri esercizi commerciali.
4. Il gestore predispone altresì uno specifico servizio di raccolta periodica degli oli presso i punti di cui conferimento, garantendo altresì l'eventuale raccolta anticipata nell'ipotesi in cui il contenitore venga eccezionalmente riempito prima della data programmata e previa richiesta del detentore.

Art. 34 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

1. Sono considerati rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gli oggetti usati che presentano componenti tecnologici di tipo elettrico ed elettronico e che rientrano nelle seguenti categorie, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che ne costituiscono parte integrante:
 - Grandi elettrodomestici;
 - Piccoli elettrodomestici;
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - Apparecchiature di consumo;
 - Apparecchiature di illuminazione;
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - Dispositivi medici;
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - Distributori automatici.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici devono essere consegnate ai distributori e/o rivenditori contestualmente all'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, oppure devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche comunali.

3. Per gli oggetti di grosse dimensioni è ammesso il ritiro domiciliare con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 26.
4. È consentito il conferimento diretto delle apparecchiature, ad opera dell'utente, presso gli appositi centri di raccolta/stazioni ecologiche comunali, senza alcuna autorizzazione.
5. In ordine al trattamento particolare cui devono essere sottoposti per il loro smaltimento, il gestore o il comune possono mettere a disposizione appositi contenitori per lampadine a filamento o gas inerte e neon, da dislocare presso gli esercizi commerciali interessati alla vendita di materiale elettrico e presso gli esercizi commerciali che ne facciano richiesta o presso le circoscrizioni comunali o, ancora, presso le sedi dell'A.C. accessibili al pubblico.
6. Il gestore o il comune, analogamente a casi similari, provvedono alla raccolta delle lampadine a filamento e a neon con cadenza almeno mensile, ovvero ogni qual volta si presenti la necessità in caso di afflusso eccezionale, disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al loro trattamento.

Art. 35 - Materiali inerti.

1. Sono considerati rifiuti inerti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:
 - i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - gli sfridi di materiali da costruzione;
 - i materiali ceramici cotti;
 - i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;
 - le rocce ed i materiali litoidi da costruzione.
2. Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini – presso le stazioni ecologiche comunali, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.
3. La quantità massima conferibile è indicata in Allegato 4 ma potranno essere stabiliti limiti diversi con provvedimento del Settore III del comune senza che questo comporti modifica al Regolamento
4. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere smaltiti in discarica autorizzata dal comune ai sensi delle norme vigenti.
5. Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il comune favorisce l'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal recupero.
6. Per la movimentazione delle terre e rocce da scavo vale quanto riportato nel successivo Capo V.

Art. 36 - Rifiuti costituiti da veicoli con o senza motore, rimorchi e simili e loro componenti.

1. Richiamando le norme generali vigenti in tema di divieto di abbandonare su suolo pubblico o in aree private i veicoli o i relitti di veicoli o rimorchi e loro parti., in nessun caso possono essere altresì versati pneumatici o parti di essi, oli minerali e altri liquidi d'impianto dei veicoli nei contenitori destinati al conferimento di rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 37 - Vernici, solventi, pesticidi e simili.

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, prodotti per le pulizie e simili relativi a contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F, in quantità limitate, possono essere conferiti - esclusivamente da privati cittadini– presso le stazioni ecologiche del comune, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta o la dispersione.

CAPO IV
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 38 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda le fasi di gestione dei rifiuti urbani esterni, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e provenienti dallo spazzamento stradale.

Art. 39 - Spazzamento.

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato nel territorio comunale, ad eccezione della previsione di cui all'art.49, e in particolare:
 - sulle strade classificate come comunali, nelle piazze ed nei parcheggi pubblici comunali, nonché nelle strade provinciali nei tratti interni al centro urbano ovvero nell'ambito degli accordi esistenti tra gli enti interessati;
 - sulle strade vicinali e private comunque soggette ad uso pubblico;
 - sulle aree monumentali di pertinenza comunale;
 - sulle aree e nei resedi all'interno degli edifici e dei giardini comunali aperti al pubblico;
 - sulle aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non debbano provvedere, ai sensi del successivo art. 49, alla pulizia delle stesse.
2. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate; potrà avvenire sia manualmente, ad opera di operatori ecologici, sia utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico, con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.
3. La frequenza e le modalità del servizio di spazzamento devono essere stabilite in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 7 del presente Regolamento e saranno rese pubbliche a cura del soggetto individuato alla bisogna per questa attività.
4. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni ed eventi di qualunque genere organizzati dalla A.C. sono spazzati e raccolti a cura del servizio pubblico.

Art. 40 - Cestini porta rifiuti.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico vengono installati, a cura dell'A.C. o del gestore, appositi cestini per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti, deiezioni animali e simili).
2. E' in ogni caso vietato usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici di qualsiasi natura e dimensione.
3. Il gestore del servizio provvede periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia di tutti i cestini collocati sul territorio e alla loro manutenzione.

Art. 41 - Rifiuti vegetali - Abbruciamenti

1. I rifiuti vegetali, quali residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate devono essere conferiti:
 - con le modalità del servizio porta a porta, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore per l'organico e in modo tale da non comprometterne la corretta chiusura;
 - presso le stazioni ecologiche da parte di privati cittadini, direttamente o servendosi di una ditta privata con la stessa procedura indicata al comma 5 dell'art. 24;
 - con servizio di raccolta domiciliare tramite prenotazione telefonica;
 - In ogni altro caso presso i centri di smaltimento autorizzati
2. E' fatto salvo la procedura di smaltimento attraverso il compostaggio domestico.
3. E' vietato l'abbandono di rifiuti vegetali di qualsiasi natura, in qualsiasi area e anche presso i cassonetti dedicati alla raccolta differenziata posti in altro territorio comunale.
4. Fermo restando il rinvio alle norme speciali contenute nella L.R. n. 39/2000, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato è vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente.
5. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inherente le emissioni in atmosfera nonché di quella, sono esclusi dal divieto indicato al comma 4 gli abbruciamenti di scarti verdi derivanti da attività agricole amatoriali, purché all'aperto, lontano almeno 50 metri da case abitate e in situazioni tali da non creare nocimento a persone o beni posti nelle immediate vicinanze, purché in assenza di

forte vento, in orario compreso tra le 6:00 e le 10:00, con fuoco delimitato accuratamente e in presenza di custodia attiva.

6. Ancora nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e rischio incendi, nonché ordinanze specifiche in materia, nelle aree agricole esterne dal perimetro del territorio urbanizzato, sono possibili abbruciamenti di scarti verdi derivanti da attività agricole, purché lontani almeno 50 metri dai limiti delle aree boscate, in assenza di forte vento e in orario compreso tra le 6:00 e le 10:00, con fuoco delimitato accuratamente e in presenza di custodia attiva

Art. 42 - Rifiuti cimiteriali.

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività del culto dei defunti (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari).
2. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.
3. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale di cui alla lettera a) del comma 1, devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani ordinari e vegetali.
4. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
5. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.
6. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione.
7. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
8. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per la riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie.

CAPO V

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Art. 43 - Oggetto.

1. Il presente capo stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'amministrazione comunale, delle disposizioni dettate dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Con riferimento al D.Lgs. n. 152/2006, le terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb) e attraverso l'avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (art. 208).

Art. 44 - Criteri generali e requisiti

1. Alla luce del contenuto dell'art. 186 del D.Lgs. n. 152/1006, le condizioni obbligatorie e

contestuali per cui è possibile la gestione di tale materiale al di fuori del regime dei rifiuti sono le seguenti:

- il riutilizzo delle terre e/o rocce deve avvenire all'interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti;
 - deve essere certo l'integrale loro riutilizzo sin dalla fase della loro produzione;
 - il loro riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale;
 - deve essere in ogni caso garantito un elevato livello di tutela ambientale;
 - terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica (anche se il livello di inquinamento del sito di produzione fosse inferiore ai limiti del sito di destinazione);
 - il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione (litologia, granulometria, geomeccanica, etc..);
 - deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo;
 - nei processi industriali, come sottoprodotto, in sostituzione dei materiali di cava deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Il soggetto preposto allo svincolo dal regime dei rifiuti non è più l'ente che rilascia l'autorizzazione all'intervento di destinazione, ma quello competente ad autorizzare lo scavo da cui si originano le terre e rocce.
3. Il riutilizzo delle terre e/o rocce può avvenire nel medesimo intervento di produzione ma anche in interventi e su ambiti amministrativi diversi ed il processo di produzione purché oggetto di processi di trasformazione urbanistico edilizia conformi allo strumento urbanistico generale vigente e autorizzabili ai sensi della L.R. n. 65/2014.
4. Il riutilizzo non deve necessariamente essere contemporaneo, ma preventivamente individuato, nelle more dei procedimenti come indicato dal successivo art. 45.
5. Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione il deposito:
- in situ differente non può protrarsi per più di un anno;
 - nello stesso sito di quello di produzione non può protrarsi oltre tre anni, comunque nell'arco di validità del titolo edilizio concernente la trasformazione urbanistica autorizzata.
6. La suscettibilità del sito diverso da quello di produzione ad accogliere il materiale è sancito da idoneo titolo per la trasformazione urbanistico-edilizia, formale e completa ai sensi di legge.

Art. 45 - Controllo dei requisiti- Zonizzazione e siti di produzione e utilizzo

1. Ai fini dello svincolo delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, la sussistenza dei requisiti elencati al precedente articolo deve avvenire nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si originano tali materiali, siano essi d'iniziativa pubblica che privata e a qualunque titolo abilitativo all'esecuzione siano soggetti. Nella stessa sede essi sono verificati dalle amministrazioni competenti.
2. Ai sensi delle definizioni del D.M. n. 1.444/1968, il sito di produzione e di ricevimento-utilizzo delle terre può essere classificato come:
- area verde pubblico o verde privato di tipo F;
 - residenziale di tipo B o C;
 - commerciale e/o industriale artigianale di tipo D.
3. Il sito di produzione, ancorché classificato in una delle precedenti classi, deve essere oggetto di descrizione sintetica dell'utilizzo effettivo pregresso.

Art. 46 - Materiali destinati al riutilizzo

1. I materiali destinati al riutilizzo, oltre a essere privi di qualsiasi contaminazione, devono presentare caratteristiche chimico- fisiche, geotecniche e meccaniche tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e la qualità delle matrici ambientali interessate.

2. Per garantire la rintracciabilità del materiale dovrà essere compilato per ogni trasporto una dichiarazione con le modalità descritte nell'Allegato 8, e di seguito riassunte:
 - Come i materiali di scavo sono prodotti e gestiti presso il sito di produzione;
 - In quale area la terra e roccia sarà tenuta in stoccaggio in attesa di riutilizzo;
 - Come i materiali di scavo saranno prodotti e gestiti presso il sito di utilizzo.
3. Le terre e rocce di scavo dovranno essere conferite al sito di utilizzo senza subire trasformazioni/lavorazioni preliminari. Inoltre deve essere dichiarato che le aree da cui il materiale proviene non sono mai state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione.
4. Nel sito di ricevimento dei terreni dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare spargimento di polveri.

Art. 47 - Autorizzazione – Cauzioni

1. Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle terre e/o rocce da scavo ai sensi del presente regolamento, l'interessato deve presentare al comune, Settore III "Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente" - Servizio Ambiente -, la domanda in carta legale su stampato appositamente predisposto (Allegato 8), debitamente e integralmente compilato.
2. L'istanza dovrà contenere tutte le informazioni concernenti i requisiti e i parametri descritti nei precedenti articoli, con l'aggiunta:
 - del riferimento al titolo autorizzativo della trasformazione urbanistico-edilizia;
 - di ogni generalità anagrafica del richiedente, sia esso soggetto pubblico o privato;
 - delle coordinate toponomastiche e catastali relativi ai siti di produzione e utilizzo;
3. Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
 - relazione tecnica descrittiva;
 - autocertificazione per siti non potenzialmente contaminati dove è previsto un volume di scavo inferiore a 2.000 m³;
 - qualificazione del materiale oggetto di scavo con riferimento alle linee guida APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) per siti dove è previsto un volume di scavo superiore a 2.000 m³;
 - estratto corografico del R.U. dei siti interessati;
 - estratto catastale dei siti interessati;
 - in caso di proprietà diverse dei siti, dichiarazione di disponibilità e accettazione delle terre da parte degli interessati;
 - garanzia finanziaria come dettagliato al successivo comma.
4. A garanzia del perfetto adempimento degli obblighi nascenti dai contenuti dell'istanza deve essere prestata garanzia finanziaria (polizza fidejussoria o fideiussione bancaria) a favore del comune di Montopoli V.A. per la somma pari al costo di trasferimento (scavo trasporto e scarico) riferito alle voci desumibili dall'ultimo numero Bollettino Ingegneri disponibile. L'importo minimo garantito non potrà essere in ogni caso inferiore a 10.000,00 Euro. La garanzia deve prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta da parte del comune. La garanzia finanziaria, salvo che non emergano incongruenze nella conduzione dei lavori e/o nella sistemazione definitiva dei siti, sarà restituita dopo la presentazione della fine dei lavori oggetto dell'istanza.

Art. 48 - Procedimento istruttorio

1. Le richieste di cui all'articolo precedente devono essere istruite e definite in funzione di:
 - garantire la salvaguardia dell'ambiente;
 - garantire la salute pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - evitare trasformazioni fisiche del territorio non autorizzate;
2. Il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore III, esaminando le domande pervenute in ordine progressivo al numero di protocollo, accerta la conformità della documentazione tecnica prodotta e acquisisce entro il termine indicato al quinto comma dell'articolo

precedente:

- il parere del Comando Polizia Municipale ai fini della sostenibilità del transito dei mezzi occorrenti secondo il percorso scelto dall'interessato proponente, ovvero di quello più opportuno emerso in sede d'istruttoria;
 - eventualmente, il parere ARPAT per le verifiche sulle dichiarazioni e certificazioni prodotte nell'istanza;
 - eventualmente, ogni altro parere ritenuto utile ai fini istruttori;
3. Decorsi i termini assegnati per l'emissione dei pareri, non superiori a 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta degli stessi, si prescinde dagli stessi.
4. Il Responsabile del procedimento può:
- proporre eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere l'operazione di scavo, trasporto, stoccaggio e utilizzo, meno invasiva e più ecocompatibile;
 - convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice, nell'eventuale necessità di chiarimenti;
 - chiedere l'eventuale campionatura del materiale impiegato;
 - convocare apposita conferenza di servi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 qualora si renda necessario per il rispetto dei tempi e per i contenuti della domanda;
 - esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda formulando proposta al Dirigente per la definizione del procedimento.
5. Il Servizio Ambiente verifica la conformità dell'istanza alle norme e ai regolamenti entro 15 giorni dalla richiesta; entro lo stesso termine procedono alla richiesta di eventuali integrazioni. Nei 30 giorni successivi a tale termine deve avvenire il rilascio dell'autorizzazione o il motivato diniego.
6. E' fatta salva la possibilità che sia richiesta ulteriore integrazione documentale da parte degli Enti esterni e diversi dal comune di Montopoli, che potranno esercitare una sola volta, senza ripetizioni o per parti.
5. Ogni comunicazione inerente il procedimento è effettuata ai sensi, nei modi e per gli effetti previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Trascorso il termine previsto al comma 5 senza che il comune comunichi il proprio diniego, ovvero la motivata sospensione del procedimento per carenza e/o incompletezza della documentazione, la domanda s'intende accolta (silenzio-assenso).
7. Per motivi di pubblico interesse o sicurezza pubblica, o nel caso sussistano possibilità d'intralcio alla libera e sicura circolazione stradale, il comune può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, dando un termine all'interessato entro il quale eliminare i vizi o i pericoli.

CAPO VI

RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 49 – Contenimento dei rifiuti.

1. Per concorrere alla riduzione della produzione di rifiuti in ottemperanza agli obiettivi comunitari dei contenuti espressi dagli artt. 179 e 180 del D.Lgs. n. 152/2006, il comune e il gestore adottano azioni positive per indurre l'utenza ad una minore produzione di rifiuti.
2. Al fine di ridurre il considerevole quantitativo di rifiuto derivante dai contenitori e dagli imballaggi di acqua minerale imbottigliata, il comune adotterà iniziative per implementare la disponibilità di fontane erogatrici di acqua potabile dell'acquedotto, filtrata e opportunamente trattata, con particolare riguardo a:
- le scuole, dove vengono attuate iniziative volte a ridurre anche l'uso di bevande confezionate e dove l'acqua viene distribuita anche nelle mense scolastiche mediante contenitori di vetro;
 - negli edifici della P.A.;
 - in punti diversi della città e delle frazioni.
3. In ordine alla difficoltà di differenziare adeguatamente i rifiuti derivanti dall'utilizzo di stoviglie usa e getta, l'A.C. cura e/o vincola all'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili nei seguenti casi:

- a) nelle mense scolastiche, mediante propria organizzazione in caso di scuole comunali, ovvero di sensibilizzazione per quelle di altra proprietà;
 - b) in occasione di richieste di spazi pubblici per lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche e sociali, sagre e feste.
4. L'obbligo di cui al predente comma viene meno ove venga oggettivamente dimostrato che ciò comporti un aggravio organizzativo e finanziario non altrimenti superabile, fermo restando che, nel caso di cui alla lettera b), l'A.C. si riserva di aumentare la tassa sui rifiuti (TARI) di cui al successivo TITOLO VI.
5. Il comune e il gestore, singolarmente o di concerto, attiveranno ulteriori iniziative che siano capaci di incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti, sulla fase di progettazione e distribuzione dei prodotti e sulla fase di consumo e riutilizzo.

Art. 50 - Catasto dei rifiuti

1. Ai fini di render possibile un costante monitoraggio della produzione dei rifiuti della collettività, una volta attivato, il Sistema Informativo Territoriale del comune conterrà i dati relativi alla produzione generica ascrivibile a ciascuna unità immobiliare, in relazione alla sua estensione e all'utilizzo che ne viene fatto.
2. I dati raccolti perverranno prioritariamente dall'attività del gestore secondo quanto stabilito all'art. 22, nonché da attività di analisi particolare condotte dal comune.
3. I dati necessari saranno dedotti dalle caratteristiche possedute dagli immobili nei quali si abbia produzione di rifiuti, i raffronto alla statistica redatta per la stesse necessità dal gestore.
4. L'Ufficio Tributi del Settore II "Economico e finanziario" concorrerà attivamente all'aggiornamento della statistica necessaria alle finalità del presente articolo.
5. I dati di cui ai commi precedenti dovranno essere utilizzati solo per fini statistici e di migliore programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti e in nessun caso potranno essere resi pubblici, salvo esplicita autorizzazione dell'A.C.

CAPO VII

ALTRÉ NORME IN MATERIA DI IGIENE URBANA

Art. 51 - Ulteriori servizi di igiene urbana non contemplati nel testo unico sull'ambiente.

1. A tutela dell'igiene urbana, sono previsti i seguenti servizi:
 - a) lavaggio periodico delle strade e delle pavimentazioni;
 - b) lavaggio e disinfezione delle aree di mercato;
 - c) raccolta di siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche, nelle scuole gestite dal comune e nei giardini comunali;
 - d) sfalcio periodico dei cigli e delle zanelle delle strade, aiuole ed aree pubbliche;
 - e) pulizia, lavatura e disinfezione dei bagni pubblici;
 - f) pulizia dell'arredo urbano;
 - g) rimozione delle spoglie di animali giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico;
 - h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;
 - i) cancellazione delle scritte murarie su edifici pubblici.
2. Lo sfalcio di cui alla lettera c) del comma 1 non può essere effettuato con diserbanti chimici.
3. In relazione alle casistiche elencate al primo comma, ove non previste nel contratto di servizio con il gestore del servizio rifiuti urbani, provvede allo svolgimento del servizio l'A.C. attraverso il proprio servizio tecnico di manutenzione e gestione servizi, direttamente o attraverso altri soggetti pubblici o privati, appositamente individuate e convenzionate.
4. In relazione alla pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico, è organizzato il servizio di raccolta delle foglie cadute nelle stagioni e periodi in cui si rileva la necessità, al fine di evitare accumuli e intasamento delle zanelle, caditoie, griglie, fognature, fosse laterali, ovvero l'accumulo possa costituire pericolo d'innesto incendi; per le stesse finalità di cui al precedente comma è inoltre

eseguito, il servizio di taglio e rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.

5. Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato, sulle vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.

6. In relazione alla casistica di cui alla lettera b), a seguito di segnalazione di rinvenuta presenza di siringhe, il gestore, o altro soggetto convenzionato, provvede prontamente alla raccolta del rifiuto pericoloso che sarà successivamente avviato a ditte autorizzate al trattamento.

7. In relazione alla casistica di cui alla lettera f) del primo comma, le carogne di animali di qualsiasi natura recuperati su aree pubbliche, devono essere sottoposte a incenerimento presso strutture debitamente autorizzate ovvero seppellite presso aree idonee.

8. Concorrono al diserbamento periodico dei cigli e delle fosse in fregio alle strade pubbliche e di uso pubblico [cfr comma 1, lett. c)] i proprietari delle aree latistanti, nella misura del 50%. Ove i proprietari non si attivino autonomamente, saranno emanate apposite ordinanze e applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e dal presente regolamento.

9. La rimozione delle spoglie di animali giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico [cfr. comma 1, lett. f)] può essere conferita anche ad associazioni del volontariato adeguatamente formate e strutturate.

10. L'abbandono di deiezioni di animali di compagnia, affezione o per pratica sportiva è vietato su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.

Art. 52 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute puliti a cura dei rispettivi proprietari, conduttori-possessori a qualsiasi titolo, amministratori o altro.

2. Fermo restando l'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006, i proprietari o coloro che hanno la disponibilità di terreni edificabili ma ancora inedificati, ovvero dove si manifesti una sospensione dei lavori superiore a 60 giorni, e con qualunque uso e destinazione urbanistica dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, ivi abbandonati anche da terzi, macerie o materiali da costruzione qualora non via sia stata comunicazione d'inizio lavori a seguito di rilascio/formazione di idoneo titolo edilizio.

3. In caso di inerzia da parte dei soggetti di cui sopra, si procede ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, con le sanzioni accessorie previste da questo Regolamento.

4. Fermo restando gli artt. 15 e 20 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.), chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

5. I soggetti titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali, a titolo esemplificativo:

- i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
- i gestori di parcheggi a pagamento;
- gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, fiere, manifestazioni sportive o culturali, ecc.;
- i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
- i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili);
- i detentori di aree gravate da servitù di pubblico passaggio;

sono obbligati a comunicare il programma delle iniziative previste al momento della richiesta di concessione/uso dell'area pubblica al competente servizio comunale e sono tenuti al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto previsto al TITOLO IV.

6. I titolari delle concessioni al servizio pubblico devono raccogliere e conferire i rifiuti nei modi previsti dal presente Regolamento e alle indicazioni impartite dal gestore.

7. Nelle aree di mercato sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori.
8. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico l'A.C. può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) ovvero deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale, il cui ammontare sarà da determinarsi in relazione alla superficie, alle caratteristiche della manifestazione/evento ed ai giorni di occupazione.
9. Il comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.
10. Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate completamente ai soggetti concessionari.

Art. 53 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune o dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché, il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 54 - Volantinaggio.

1. In tutto il territorio comunale è vietato il volantinaggio effettuato mediante lancio di volantini sul suolo pubblico o affissione ai parabrezza delle auto in sosta.
2. Ove si riscontri abbandono di volantini e altri messaggi pubblicitari su carta e altro supporto, ovvero ave sia riscontrata negligenza nell'imbucare i medesimi mezzi nelle cassette postali, sono solidamente responsabili chi lo effettua e i committenti delle stesse pubblicità.

Art. 55 - Pulizia straordinaria e di pronto intervento.

1. In caso di incidenti o accadimenti che abbiano sporcato il suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, sono effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la funzionalità della superficie.
2. Ove si manifestino pericoli o casi di particolare urgenza e fermo restando l'obbligo di individuare gli autori, i rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore su richiesta del comune ovvero direttamente dall'A.C., fatti salvi i casi concernenti rifiuti pericolosi per i quali devono essere incaricate ditte specificamente autorizzate in relazione alla tipologia di rifiuto di cui trattasi.
3. L'A.C. adotta tutte le iniziative più idonee ed efficaci necessarie a rintracciare i soggetti responsabili dell'abbandono.
4. Nel caso di interventi conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità sono coordinate con i competenti organi preposti (prefettura, protezione civile, polizia, vigili del fuoco).

Art. 56 - Programmazione del servizio

1. Al fine di consentire l'elaborazione di piani di sviluppo o di intervento del servizio di raccolta differenziata, l'A.C. comunica al gestore con periodicità almeno semestrale l'elenco dei piani particolareggiati e dei titoli edilizi rilasciati che presuppongono nuovo carico urbanistico, così come altra notizia, documento, o progetto utile alla programmazione dei servizi di gestione dei rifiuti.

Art. 57 - Attività volontaria.

1. Per favorire il riutilizzo di rifiuti altrimenti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di enti di culto e associazioni con finalità caritatevoli o di tutela ambientale, senza fini di lucro, previa convenzione o atto d'obbligo con l'amministrazione

comunale e/o gestore del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e del decoro urbano.

2. Le iniziative e le raccolte di cui al comma precedente sono consentite solo per i seguenti oggetti o materiali presenti nei rifiuti urbani:

- a) carta e cartone;
- b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
- c) plastica;
- d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- e) lattine in alluminio;
- f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
- g) materiale d'arredo;
- h) indumenti e simili.

3. Presso il centro di raccolta (eco-piazzola) i medesimi enti e associazioni di cui al primo comma e anche singoli soggetti che dichiarino di avere necessità di oggetti conferiti, possono ottenere gratuitamente gli oggetti di cui alle lettere b), f), g) ed h) dell'elenco del comma 2, previa autorizzazione da parte degli addetti al servizio, sotto la loro sorveglianza e compilando la modulistica e/o il registro dei prelievi effettuati debitamente firmato.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

CAPO I PRESUPPOSTO, SOGGETTI PASSIVI E SUPERFICI

Art. 58 - Disposizioni generali

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati è dovuta apposita tassa annuale di natura tributaria, istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e disciplinata dal presente titolo.
2. La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettati come indicato ai successivi articoli.
3. Ai fini della determinazione dell'appartenenza dell'immobile al territorio comunale fanno fede le sue coordinate catastali o, in mancanza o in deficienza, della sua individuazione e accesso toponomastici.

Art. 59– Presupposto – Definizioni – Esclusioni – Dichiarazione

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo o fatto, di unità immobiliari o singoli locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, come definiti all'art. 3.
2. Ai fine del presente Titolo sono:
 - unità immobiliari, ancorché definite da semplici locali, i manufatti di qualsiasi genere e tipologia eretti sul suolo o ricavati nel sottosuolo, anche se non legittimi ai sensi delle norme urbanistico-edilizie vigenti, ancorché suddivisi in locali distinti, questi intesi quali strutture chiuse o chiudibili da ogni lato o su tre lati verso l'esterno;
 - arie scoperte, le superfici prive di manufatti o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - arie pertinenziali, le superfici messe in rapporto durevole ed esclusivo a servizi di fabbricati, nel limite della capacità edificatoria esistente al momento della realizzazione di quest'ultimo;
3. Per le utenze domestiche e non domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (acquedotto, energia elettrica, gas, ecc.) costituiscono prova dell'uso dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Per le utenze non domestiche la medesima prova è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti di assenso o di autorizzazione per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero quando l'attività è comunque conseguente ad asseverazioni e/o dichiarazioni del titolare o suoi aventi causa.
5. Sono escluse dalla tassa:
 - le aree scoperte qualora non operative e le aree pertinenziali come definite al comma 2;
 - le aree comuni che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi e di utilizzo comune.
 - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
6. Sono altresì escluse dalla tassa le unità immobiliari, i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti in quanto tali o per la loro utilizzazione, sia in forma assoluta che apprezzabile, quali:
 - le unità immobiliari per le quali sia stato rilasciato o asseverato titolo edilizio per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che presuppongono l'allontanamento degli occupanti, per tutto il periodo in cui i lavori sono realizzati fino alla data di denuncia fine lavori e, in assenza di questa, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di rilascio o asseverazione del titolo edilizio;
 - i volumi tecnici, adibiti esclusivamente e totalmente a questa funzione, quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigo, locali per stagionatura ed essiccatura, silos, ecc;
 - i locali e gli ambienti per la parte con altezza inferiore a 1,5 m;
 - le aree di rimessaggio di macchinari e attrezzature agricole appartenenti a soggetti aventi qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale;
 - gli edifici religiosi strettamente connessi all'esercizio del culto, fermo restando che sono soggette alla tassa tutti i locali e aree accessorie quali canoniche, refettori, magazzini, con l'esclusione dei locali e aree scoperte ricadenti nella casistica generale del presente comma;
 - gli edifici e i locali utilizzati esclusivamente dalle associazioni senza scopo di lucro, le onlus e gli enti non commerciali, destinate allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura commerciale, purché si avvalgono di prestazioni rese da personale volontario senza alcun corrispettivo;
 - le aree di parcheggio pubblico o di uso pubblico, ivi compreso i parcheggi di relazione; sono viceversa soggetti alla tassa le aree e i locali destinati a parcheggio privato e per i quali venga fatto pagare il pedaggio di sosta;
 - le aree destinate allo svolgimento di giochi sportivi e gare amatoriali, quali campi da calcio, rugby, baseball, basket, pallavolo, bocciodromi, ecc., fermo restando che sono soggette alla tassa tutti i manufatti a sussidio quali: spogliatoi, bagni-wc, gradinate, uffici, biglietterie, punti ristoro, ecc.;
 - gli impianti di lavaggio automezzi;
7. Le circostanze che danno origine al presupposto per l'applicazione della tassa o alla sua esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o a seguito di dichiarazione di variazione, e devono essere oggettive, motivate e riscontrabili in caso di sopralluogo, ovvero riscontrabili da idonea documentazione quale dichiarazione di inagibilità/non abitabilità, sospensione o cessazione di attività produttive, ecc.). Le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 10.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatte salve le esclusioni totali o parziali di cui all'art. 60.

Art. 60 – Esclusioni particolari - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Fermo restando che la tassa è dovuta per locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ai fini dell'esclusione dal novero delle superfici tassabili di quelle ascrivibili alle attività che producono rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o meno, è necessario che il produttore dimostri di provvedere allo smaltimento secondo il dettato delle norme di legge e del presente regolamento.
2. Per le finalità indicate al comma precedente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quella per la quale sarebbe dovuta la tassa i produttori di rifiuti speciali, pericolosi o meno, devono presentare la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato il contratto stipulato con ditta incaricata dello smaltimento, con allegate copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Nella determinazione della superficie assoggettata a tassa delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 al cui smaltimento e trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione delle superfici non sono in particolare, soggette alla tassa le superfici delle attività artigianali, industriali e magazzini senza vendita diretta in cui sono insediati processi produttivi che generano rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, per i quali il produttore dimostri di aver correttamente provveduto con propri oneri allo smaltimento e attestati di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato da tali processi, a canali di smaltimento e trattamento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché sia presentata la seguente documentazione ogni anno entro il termine della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 59:
 - a) denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di applicazione della tassa, di una copia del contratto stipulato con la ditta che cura lo smaltimento e il trattamento o, in assenza di quest'ultimo, dell'attestazione di avvenuto conferimento dei rifiuti non assimilati agli urbani rilasciati da parte della ditta che cura lo smaltimento e il trattamento con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali;
 - c) modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione.

La documentazione di cui alle lettere a) e b) può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5. Non sono in particolare soggette alla tassa:

- le superfici adibite ad allevamento di animali;
- le superfici agricole che producono paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale di natura agricola o forestale naturale non pericoloso, riutilizzato in agricoltura o in selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili e depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a:
 - sale operatorie;
 - stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
 - reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 61 – Determinazione delle superfici – Norme urbanistiche di accordo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, la superficie sulla quale si esplica il presupposto di cui all'art. 59 è determinata dalla *superficie utile netta* (calpestabile) delle unità immobiliari o dei locali, ovvero della superficie libera delle aree aperte misurata al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

2. A seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, la superficie per le quali si esplica il presupposto di cui all'art. 59 delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R n. 138/1998, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Per gli impianti di distribuzione l'area sulla quale si esplica il presupposto è quella della superficie sottostante, in proiezione ortogonale, la pensilina, fermo che sono soggette alla tassa anche tutti i manufatti accessori e complementari dell'attività, quali: chiosco gestore, bar ristoro, bagni-wc; le aree di pertinenza risultanti sono invece escluse.
4. Ove intervenga una nuova superficie o la modifica della consistenza delle superfici o della loro destinazione d'uso durante il periodo nel quale si esplica il presupposto di cui all'art. 59 e che comporta una variazione dell'importo della tassa, questa produce effetti dal giorno della sua realizzazione.
5. Per le finalità indicate al comma precedente, in mancanza di dichiarazione da parte dell'interessato, si ha comunque presupposto della modifica della consistenza superficiale:
 - a) per le modifiche derivanti da interventi edilizi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, sopraelevazione, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, dalla data di presentazione della certificazione di conformità e collaudo dei lavori realizzati;
 - b) per interventi edilizi costituenti attività edilizia libera che comportano realizzazione, anche temporanea, di manufatti o aree per le quali si esplica il presupposto, dalla data di presentazione della comunicazione dell'interessato all'A.C., qualora non sia indicata chiaramente la data di fine dei lavori comunicati;
 - c) per gli accertamenti di conformità di opere e lavori per i quali sia possibile il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dalla data di denuncia o accertamento delle opere abusive, ove l'interessato non dimostri di aver comunque corrisposto la tassa e/o il tributo dovuti nel corso degli anni;
 - d) per le sanatorie agevolate ex artt. 31 e 35 della legge n. 47/1984, dell'art. 39 della legge n. 724/1994 e dell'art. 32 della legge n. 326/2003, dalla data di denuncia delle opere abusive, ove l'interessato non dimostri di aver comunque corrisposto la tassa e/o il tributo dovuti nel corso degli anni;
 - e) in mancanza di presentazione della certificazione di conformità e collaudo di cui alle lettere a) e c), fatte salve l'applicazione delle sanzioni di specie, la modifica della consistenza decorre dalla data di avvenuta denuncia al Catasto dell'immobile e/o delle sue variazioni di consistenza, classificazione e classe;
6. In ogni caso la superficie complessiva determinata è arrotondata all'unità inferiore o superiore in dipendenza del valore del decimale risultante dal calcolo, rispettivamente se inferiore a 0,50 m² o uguale o superiore a 0,50 m².

CAPO II

TASSA

Art. 62 – Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è dovuta per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi, approvato dal comune entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione o contestualmente ad esso.
2. Il piano finanziario indica gli scostamenti eventualmente verificati in relazione al piano finanziario dell'anno precedente con le relative motivazioni. Parimenti, nei piani finanziari successivi, non oltre il terzo, è riportato lo scostamento tra gettito, a preventivo e a consuntivo, della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- per intero, in caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, in caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tassa con particolare riferimento ai costi sostenuti dall'ente in seno al metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999.

Art. 63 – Determinazione della tassa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa riferita all'intero anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione impositiva.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base del contenuto del D.P.R. n. 158/1999 ed è determinata sulla base del piano finanziario indicato all'art. 62 e approvata con deliberazione consiliare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno.
3. La deliberazione consiliare di cui al comma 2, ha in ogni caso effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se approvata nei termini.
4. In mancanza di delibera consiliare di adozione entro i termini indicati, si applicano le aliquote dell'anno precedente.

Art. 64 – Composizione della tassa e sua applicazione normale

1. La tassa sui rifiuti è:
 - composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento agli investimenti e ai relativi ammortamenti e da una *quota variabile* rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
 - articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, facendo in modo di coprire i costi in maniera razionale e oggetto della medesima approvazione consiliare di cui all'art. 63.
2. Per le utenze domestiche la tassa è determinata:
 - quanto alla quota fissa, dal prodotto della superficie dell'unità immobiliare o dei singoli locali destinati a civile abitazione, per l'unità parametrica, il numero degli occupanti e del *coefficiente di adattamento* previsto dal punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999;
 - quanto alla quota variabile con l'espressione [9]) riportata al punto 4.2. dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
3. Per le utenze non domestiche la tassa è determinata:
 - quanto alla quota fissa, dal prodotto della superficie dell'unità immobiliare, dei singoli locali o dell'area scoperta - come definita agli articoli precedenti - non destinati a civile abitazione, per l'unità parametrica relativa all'attività svolta e del *coefficiente di potenziale produzione* previsto dal punto 4.3. dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999;
 - quanto alla quota variabile con l'espressione [13]) riportata al punto 4.4. dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.
4. Per le attività non domestiche:
 - l'inserimento in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta;
 - non ascrivibili ad una categoria specifica sono associate a quella che presenta maggiori affinità in tela di destinazione d'uso dell'unità immobiliari e della potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti;

- non ascrivibili ad unica categoria per l'utilizzazione diversificata di porzioni di unità immobiliari, locali o aree scoperte, sarà ritenuta prevalente quella che risulta, previa verifica, dalle iscrizioni obbligatorie, ovvero da verifica camerale atti o fatti documentabili;
 - individuate all'interno di una più vasta unità immobiliare a destinazione civile abitazione, è circoscritta alla superficie effettivamente destinata alla specifica attività esercitata.
5. La tassa è corrisposta per il numero di giorni dell'anno per il quale si esplica il presupposto di cui all'art. 59 e decorre dal giorno in cui esso ha avuto inizio e fino al giorno della sua cessazione compreso.
6. L'inizio del periodo dal quale si esplica il presupposto è indicato nella dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 59 e, parimenti, il termine deve essere dichiarato dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla cessazione. Ove la cessazione contempli periodi parziali dell'anno, l'interessato ha diritto al conguaglio o al rimborso della tassa relativa alla parte dell'anno nel quale non si esplica il presupposto.
7. La mancata dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno e fino al 31 gennaio dell'anno successivo, esclude la possibilità del conguaglio o del rimborso previsto al comma precedente e la tassa non è più dovuta per le annualità successive solo a seguito di dichiarazione resa in proposito con allegate documentazioni comprovanti la circostanza, ove queste non siano già in possesso dell'A.C.
8. La cessazione è automatica in caso di dichiarazione d subentro di altro soggetto diverso da quello originario, ovvero a seguito di accertamenti effettuati dall'A.C.

Art. 65 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Nel nucleo familiare devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo comma, sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
5. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di 2 unità, fatti salvi accertamenti di dati diversi emergenti da incrocio di dati statistici e altri documenti presenti presso l'A. C. e altri enti.
7. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, la tassa sui rifiuti è ridotta di 2/3 per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
8. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune, ovvero utenze non domestiche in mancanza delle predetta condizione.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con salvaguardia di eventuale conguaglio, attivo o passivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 66 – Tassa giornaliera

1. La tassa giornaliera sui rifiuti è determinata dal prodotto della superficie occupata in metri quadrati, per i giorni di occupazione per il doppio della tariffa annuale, parametrizzata al singolo giorno, relativa alla tipologia d'uso.
2. L'obbligo di pagamento della tassa sui rifiuti scatta con l'ottenimento di idoneo titolo per l'occupazione e l'utilizzazione di aree pubbliche anche a seguito di segnalazione degli Organi di Vigilanza, ovvero con il pagamento del canone di occupazione o dell'imposta secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011.
3. La tassa giornaliera viene corrisposta in due rate, di cui la prima al momento della concessione d'uso o occupazione del suolo pubblico da parte dell'ufficio competente al rilascio del titolo, la seconda a conguaglio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è avuta la concessione e/o occupazione.
4. Qualora l'occupazione o concessione temporanea si articolasse su due anni consecutivi, fermo restando il non superamento del limite di 183 giorni consecutivi, la seconda rata è dovuta entro il 31 dicembre del secondo anno.

Art. 67 – Agevolazioni - Riduzioni

1. Per le utenze domestiche, la tassa dovuta ai sensi dell'art. 65 è ridotta:
 - a) del 30%, sia nella quota fissa che in quella variabile, per le unità immobiliari ricavate all'interno di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo per soggetti aventi qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, all'esterno del perimetro urbanizzato come delimitato dallo strumento urbanistico generale vigente;
 - b) del 15%, della quota variabile, per le unità immobiliari che abbiano avviato il compostaggio domestico di cui all'art. 20.
 - c) del 100% sulla componente fissa per le unità immobiliari detenute o occupate da un numero massimo di tre persone con più di 65 anni di età posti in quiescenza e con valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 8.900,00 Euro;
 - d) del 100% sulla componente fissa per le unità immobiliari detenute o occupate da nuclei familiari in condizione di accertata indigenza;
 - e) del 30%, nella quota fissa che in quella variabile, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - f) del 30%, nella quota fissa che in quella variabile, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano al dimora, per più di 183 giorni dell'anno, all'estero.
2. Per le utenze non domestiche, la tassa dovuta ai sensi dell'art. 65 è ridotta:
 - del 30%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, alle attività per le quali il presupposto di cui all'art. 59 non si esplica in maniera continuativa, ma ricorrente durante l'intero anno di riferimento, senza tuttavia superare i 183 giorni complessivi
 - del 50% della quota variabile per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani [(cfr. Allegato 3)], purché il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero sia costituita da almeno la metà della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggetta a tassa.
3. Le riduzioni elencate al comma 1 per le utenze domestiche si applicano:
 - per quelle previste dalla lettera a) e) ed f) dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione;
 - per quelle previste dalla lettera b), subordinatamente alla presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di aver attivato il compostaggio in maniera continua nell'arco dell'intero anno per la quale la tassa deve essere corrisposta;
 - per quelle di cui alla lettera c), subordinatamente alla presentazione di richiesta motivata e dichiarazione ISEE presentata entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la tassa;

- per quelle di cui alla lettera d), subordinatamente ad accertamento e successiva certificazione dell'ufficio che cura le politiche sociali;
4. Le riduzioni elencate al comma 2 per le utenze non domestiche si applicano:
- per quelle previste dalla lettera a), se la saltuarietà dell'attività risulti dall'atto originario di autorizzazione all'esercizio;
 - per quelle della lettera b), se il produttore prova l'avvio dell'attività di recupero-riciclo allega attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività, il contratto stipulato con il medesimo, presenta il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la legge n. 70/1994, per l'anno di riferimento e il formulario d'identificazione dei rifiuti.
5. Le agevolazioni o riduzioni sono in ogni caso applicate sull'importo originario integrale e non sono consequenziali.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. La tassa è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 68 – Riduzione per la raccolta differenziata

1. In applicazione dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento, sono previste riduzioni della tassa secondo le modalità descritte in Allegato 6.
2. Possono usufruire della riduzione della tassa i titolari di utenze domestiche e non domestiche, regolarmente iscritti nelle liste di carico TARI.
3. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare ed è liquidata in occasione delle prima bolletta successiva all'anno solare nel quale è avvenuto il conferimento.

Art. 69 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 70– Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 71 - Riscossione

1. Il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno salvo conguaglio. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'Euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori a 49 centesimi;
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241 ovvero tramite bollettino di

c/c postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

3. Nel caso in cui non siano state approvate le tariffe relative all'anno di competenza, il tributo è liquidato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successiva all'invio dell'avviso di pagamento;

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A/R, un sollecito di pagamento con spese di notifica a carico del contribuente e con indicati i termini e le modalità di pagamento.

5. In caso di omesso o parziale versamento del sollecito di pagamento l'Ufficio Tributi notifica al contribuente l'avviso di accertamento maggiorato delle sanzioni ed interessi come previsto dalla legge da corrispondere in unica soluzione entro 60 gg. dalla notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad 5,00 Euro.

7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad 12,00 Euro.

Art. 72 – Verifiche

1. Al responsabile della corresponsione della TARI sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie eventualmente nascenti con i contribuenti e/o utenti.

2. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi di pagamento della tassa, il responsabile può prendere le iniziative che ritiene più opportune, utilizzando personale dell'A.C. e/o di altri enti e uffici pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, al n. 196 e fermo restando che è sempre applicabile il principio sancito dall'art. 2729 del codice civile in tema di *presunzioni semplici*.

3. Con la progressiva definizione del catasto dei rifiuti di cui all'art. 50, le verifiche di cui ai precedenti commi saranno parimenti effettuate prevalentemente per via informatica, mediante l'interpolazione di dati geografici, toponomastici, urbanistici, catastali e dei servizi a rete.

4. Le verifiche sull'omessa, infedele o parziale dichiarazione sono possibili entro il termine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata in maniera corretta.

5. Alla verifica positiva di cui al comma precedente segue la procedura di accertamento il cui avviso è notificato all'interessato (soggetto passivo) ai sensi di legge, motivandone le ragioni e gli importi della tassa dovuta, nonché di eventuali ulteriori tributi, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica, tutto da versare in unica rata entro 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione, avvertendo che, in difetto, sarà effettuata la riscossione coattiva di quanto dovuto con aggravio degli ulteriori costi, spese e interessi.

6. Gli accertamenti definitivi sostituiscono la dichiarazione di cui al comma 5 dell'art.59 per le annualità successive.

Art. 73 – Contenziioso

1. Ai fini del contenuto del presente titolo, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 – Controlli.

1. Fatte salve le prerogative del responsabile della TARI, il compito di fare rispettare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito alla Polizia Municipale, al personale dell'ufficio ambiente del Settore III, alla A.U.S.L., A.R.P.A., nonché a tutti gli Organi di di Polizia Giudiziaria.

2. I soggetti indicati al primo comma del presente articolo possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili.
3. Ai fini del controllo relativo alle modalità di svolgimento del servizio da parte del gestore e a quello relativo alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti si terranno riunioni periodiche intersettoriali tra i servizi interessati, i cui rappresentanti sono indicati dai rispettivi Responsabili, così composto:
 - Servizio Ambiente;
 - Servizio Opere pubbliche;
 - Polizia Municipale;
4. Il comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
5. Le attività di informazione pubblica all'utenza così come il controllo del territorio e la segnalazione di abusi, possono essere svolte da associazioni di volontariato di sorveglianza ambientale, con personale in possesso della qualifica di "Guardia ambientale volontaria", come prevista dalla normativa di settore e previa convenzione stipulata dal comune di concerto con il gestore, nonché da qualsiasi dipendente dell'A.C.
6. Alle segnalazioni degli abusi, danneggiamenti e disservizi concorre qualsiasi cittadino-utente, nell'interesse, per se o per gli altri, di favorire la regolarità del servizio e il non aggravio dei costi per la collettività, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo.
7. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti vengono recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.
8. Al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, nell'ipotesi in cui risultassero inefficaci o inattuabili altre misure, saranno installate telecamere mobili nei pressi dei punti sensibili.

Art. 75 - Violazione delle norme regolamentari.

1. Fermo restando l'applicazione integrale delle sanzioni previste dalle leggi generali e particolari vigenti in materia e nelle norme correlate, le violazioni al presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.L.gs. n. 267/2000.
2. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. I proventi delle sanzioni sono incassati in apposito capitolo del Bilancio del comune di Montopoli V.A. e destinate anche al miglioramento del servizio di gestione rifiuti e alla tutela dell'ambiente.

Art. 76 – Importo delle sanzioni.

1. Nella tabella delle sanzioni allegata, parte integrante del Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni, fatti salvi i casi individuati dal D.L.gs. n. 152/2006 per quanto qui non previsto.
2. Per la violazione del comma 2 dell'art. 13 (abbandono, deposito incontrollato, immissione) e del comma 2 dell'art. 40 (uso dei cestini per conferimento rifiuti urbani e assimilati) si applicano le seguenti sanzioni amministrative in relazione al quantitativo/ingombro del rifiuto:
 - Euro 200,00 per non ingombranti;
 - 350,00 Euro per gli ingombranti.
3. L'importo minimo delle sanzioni previste dal comma 2 si raddoppiano qualora i rifiuti abbandonati e/o immessi nell'ambiente siano speciali o misto urbani-speciali.

4. Il conferimento di rifiuti nel territorio del comune di Montopoli V.A. da parte di soggetti che non rivestono la caratteristica di utenti del servizio come definiti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 è punito con la sanzione da 200,00 a 500,00 Euro.
5. Per la violazione delle disposizioni sulla raccolta porta a porta descritte all'art. 16, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - violazione del comma 7 in tema collocazione non in prossimità del domicilio o dell'attività, da 50,00 a 150,00 Euro;
 - violazione del comma 7 in tema di mancato rispetto dell'orario o delle modalità previste dal gestore, da 75,00 a 275,00 Euro;
 - violazione del comma 7 in tema di mancato rispetto del corretto conferimento della tipologia di rifiuti e dei sacchi, da 50,00 a 150,00 Euro.
6. Per la violazione del comma 18 dell'art. 20 (manomissione o spostamento di contenitori privati destinati al p.a.p. o di cassonetti provvisori in occasione di eventi si applica la sanzione da 300,00 a 500,00 Euro.
7. Per la violazione dell'art. 29 (abbandono di rifiuti urbani pericolosi, erronea realizzazione o gestione dei centri di stoccaggio, commistione di rifiuti diversi) si applica la sanzione da 350,00 a 500,00 Euro.
8. Per la violazione dell'art. 36 (abbandono e immissione pneumatici o loro parti nel circuito p.a.p.) e dell'art. 37 (abbandono di vernici, solventi, pesticidi e simili immissione nel circuito p.a.p.) si applica la sanzione da 400,00 a 500,00 Euro.
9. Per la violazione del comma 3 dell'art. 41 (abbandono di rifiuti vegetali – sfalci e potature) si applica la sanzione da 400,00 a 500,00 Euro.
10. La violazione del divieto di abbandono di deiezioni animali di cui all'art. 51 comma 10, comporta l'applicazione della sanzione da 50,00 a 200,00 Euro.
11. La violazione delle norme dettate dall'art. 53 (pulizia aree edificabili) comporta l'applicazione della sanzione da 400,00 a 500,00 Euro, fatte salve le altre sanzioni previste da norme generali e particolari in tema di trasformazione e regime dei suoli e di tutela ambientale.
12. Per l'inosservanza delle norme dettate dall'art. 54 (dispersione materiali trasportati) si applica la sanzione da 200,00 a 400,00 Euro.
13. Per l'inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti o dei divieti presso il centro di raccolta (eco-piazzola), si applica la sanzione da 50,00 a 350,00 Euro.
14. Fermo restando ogni altra sanzione prevista dalle norme vigenti in materia e l'attivazione della garanzia finanziaria prestata, per le inadempienze e il mancato rispetto delle norme contenute nel Capo V del Titolo II in tema di terre e rocce da scavo, viene fissata le sanzione accessoria pari a quelle indicata nell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006;
15. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa prevista al Titolo IV in relazione alla dichiarazione presentata si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato o mancante;
16. In caso di omessa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 59 si applica la sanzione del 200% della tassa dovuta, con un minimo di 100,00 Euro;
17. In caso di infedele dichiarazione prevista dall'art. 59 si applica la sanzione del 100% della tassa dovuta, con un minimo di 50,00 Euro;
18. Le sanzioni previste ai commi 15 e 16 sono ridotte **ad 1/3** se entro il termine previsto per presentare ricorso alla Commissione Tributaria, l'interessato acconsente al pagamento della tassa dovuta maggiorata delle sanzioni e degli interessi sulla tassa;
19. In relazione ai commi 14, 15, 16, 17, per quanto non specificatamente disposto si applica la disciplina in tema di sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 472/1997.

Art. 77 - Disposizioni Transitorie sul Titolo IV

1. Il comune o altro soggetto competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) e della Tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Nel caso di contribuenti che hanno proceduto ad iscriversi ai fini della tassa rifiuti e servizi (TARES) ed ai fini della tassa rifiuti (TARI), successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento, si procederà all'emissione degli avvisi di pagamento successivamente con unica rata per importi minori o uguali ad 100,00 Euro e con emissione di due rate per importi maggiori ad 100,00 Euro.

Art. 78 – Disposizioni per l'anno 2015

1. Per l'anno 2015 il tributo deve essere pagato in numero 4 rate scadenti il 30 luglio 2015, il 30 settembre 2015, il 30 novembre 2015 ed il 31 gennaio 2016.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 67 del presente regolamento, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, limitatamente al solo anno 2015, le eventuali agevolazioni saranno approvate dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 79 - Efficacia del Regolamento – Abrogazione di norme previgenti.

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ai sensi di legge.
2. Dalla data dell'esecutività della delibera di approvazione di cui comma 1, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultino in contrasto o incompatibili.

ALLEGATO 1

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI CON PIÙ DI 5.000 ABITANTI CON INDICAZIONE DELLA SOGLIA GIORNALIERA QUANTITATIVA MASSIMA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI

<i>Categorie</i>	<i>Soglie giorno</i>	
	<i>Kg</i>	<i>di cosa</i>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	300	carta/cartone
02. Cinematografi, teatri	5	multimateriale
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	30	imballaggi di materiali misti
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	multimateriale
05. Stabilimenti balneari	5	multimateriale
06. Autosaloni, esposizioni	30	carta/cartone
07. Alberghi con ristorante	5	multimateriale
08. Alberghi senza ristorante	5	multimateriale
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	5	multimateriale
10. Ospedali	5	multimateriale
11. Agenzie, studi professionali, uffici	5	multimateriale
12. Banche e istituti di credito	30	carta
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	30	imballaggi di materiali misti o compositi
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	30	carta/cartone
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	5	imballaggi di materiali misti o compositi
16. Banchi di mercato beni durevoli e di beni durevoli giornalieri	5	multimateriale
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	5	multimateriale
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	30	imballaggi di materiali misti
19. Autofabbrica, carrozzeria, elettrauto	30	imballaggi di materiali misti o compositi
20. Attività industriali con capannoni di produzione	5	imballaggi di materiali misti o compositi
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	5	multimateriale
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5	multimateriale
23. Birrerie, hamburgerie, mense	5	multimateriale

24. Bar, caffè, pasticceria	5	multimateriale
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	5	multimateriale
26. Plurilicenze alimentari e miste	5	multimateriale
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	5	multimateriale
28. Ipermercati di generi misti	5	multimateriale
29. Banchi di mercato generi alimentari giornalieri o meno	5	imballaggi di materiali misti o compositi
30. Discoteche, night club	5	multimateriale

Per multimateriale deve intendersi il rifiuto composto da frazioni di imballaggi di latta (lattine), alluminio, ottone, ferro, acciaio, tetra-pack, vetro.

ALLEGATO 2

**TIPOLOGIE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 1984 DEL
COMITATO INTERMINISTERIALE PUBBLICATA
SULLA G.U. N. 253 DEL 13 AGOSTO 1984**

- a. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- d. poliaccoppiai quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- f. paglia e prodotti di paglia;
- g. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h. vibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- i. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j. feltri e tessuti non tessuti;
- k. pelle e simil-pelle;
- l. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- n. rifiuti ingombranti
- o. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- p. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- t. nastri adesivi/abrasivi;
- u. cavi e materiale elettrico in genere;
- v. pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche in scatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- x. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- y. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- z. accessori per l'informatica.

I materiali di cui sopra devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non devono presentare caratteristiche tecniche incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore, ad esempio :
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polvirulenza.
- c. non devono appartenere al seguente elenco:

- rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
- rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- rifiuti di imballaggi terziari;
- rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE DEL KIT FORNITO DAL GESTORE PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA.

Ad ogni famiglia viene fornito un kit contenente:

1. Per la raccolta dell'organico:
 - sacchetti piccoli trasparenti
 - un secchio marrone grande (detto “mastello”, della capacità di 25 litri), dove mettere i sacchini, una volta pieni, ben chiusi.

Il mastello dovrà essere messo fuori dalla porta, su strada pubblica, nei giorni di raccolta, con il manico antirandagismo rivolto sul davanti.

2. Per la raccolta della carta:
 - mastello carta;
 3. Per la raccolta del multimateriale:
 - un sacco in polietilene riutilizzabile, per il trasporto del multimateriale alla campana blu.
- A richiesta ad ogni famiglia vengono forniti anche contenitori di colore giallo per la raccolta dei pannolini.

N.B. I sacchi devono essere sempre ben chiusi, il rifiuto va messo fuori della porta nei giorni stabiliti entro le ore 5,30 del mattino. Per la raccolta dei pannolini , per bimbi e incontinenti, è possibile avere su richiesta appositi sacchi gialli che saranno ritirati con appositi giri di raccolta.

ALLEGATO 4

TIPOLOGIA DI RIFIUTI.

Il centro di raccolta comunale (piazzola ecologica) come disciplinato dall'art. 4 del D.M. 8 aprile 2008, modificato dal D.M. 3 maggio 2009, può accogliere le tipologie di rifiuti di seguito riportate. L'elenco è indicativo e non esaustivo in quanto il gestore nel rispetto delle norme europee e nazionali nonché del progresso della ricerca sul recupero dei materiali potrà modificare nel corso del tempo.

- a) frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- b) carta e cartone (CER 200101)
- c) legno (CER 200138)
- d) plastica (CER 200139)
- e) vetro (CER 200102)
- f) metallo (CER 200140)
- g) abbigliamento (CER 200110)
- h) prodotti tessili (CER 200111)
- i) imballaggi:
 - in carta e cartone (CER 150101)
 - in plastica (CER 150102)
 - in vetro (CER 150107)
 - in metallici (CER 150104)
 - in legno (CER 150103)
 - in materia tessile (CER 150109)
 - compositi (CER 150105)
 - in materiali misti (CER 150106)
- j) rifiuti ingombranti (CER 200307)
- k) apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CER 200123)
- l) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (CER 200136)
- m) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (CER 200135)
- n) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
- o) pile e batterie esauste (CER 200133, 200134)
- p) toner per stampa esauriti (CER 080318)
- q) contenitori T/FC (bombolette spray) (CER 150111)
- r) medicinali citotossici e citostatici (CER 200131)
- s) medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 (CER 200132)
- t) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)
- u) pneumatici usati (max. 4 all'anno e solo per utenze domestiche) (CER 160103)
- v) solventi (codice CER 20 01 13*)
- w) acidi (codice CER 20 01 14*)
- x) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
- y) prodotti fotochimici (20 01 17*)
- z) pesticidi (CER 20 01 19*)
- aa) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (CER 200127)
- bb) vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (CER 200128)
- cc) detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
- dd) batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 (CER 200133 e 200134)
- ee) oli e grassi commestibili (CER 200125)

- ff) oli e grassi diversi da quelli commestibili (CER 200126)
 - gg) scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati (CER 130205)
 - hh) oli e grassi minerali esausti (CER 130208)
 - ii) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle (max. 350 kg. all'anno e solo per utenze domestiche) (CER 170107, 170904)
 - jj) altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
 - kk) rifiuti biodegradabili da sfalci e potature (max. 250 kg. al giorno per utenza) (CER 200201, 020103)
- Quantitativi superiori a quelli contingentati possono essere conferiti solo da coloro che operano per conto del comune di Montopoli V.A..

ALLEGATO 5

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

Il centro di raccolta (piazzola ecologica) del comune di Montopoli in Val d'Arno è situato nell'area di proprietà comunale in frazione Capanne, località Fontanelle e, fermo restando la disciplina generale della gestione dei rifiuti con particolare riferimento all'art. 17, il suo funzionamento è regolato come di seguito.

L'utilizzazione della piazzola ecologica è finalizzata a favorire la differenziazione nella fase di conferimento dei rifiuti sulla base della loro natura e, pertanto, non possono essere ammessi materiali mescolati fra loro.

L'addetto al Centro di raccolta dovrà provvedere:

prima del conferimento del materiale

1. ad identificare il conferente secondo le seguenti modalità:
 - **se utente domestico** che intende conferire rifiuti al centro di raccolta l'interessato deve esibire un documento di riconoscimento valido, il codice anagrafico relativo all'utenza stessa oppure il codice fiscale attraverso il quale è possibile risalire al codice anagrafico; all'utenza domestica che conferisce rifiuti al centro di raccolta viene rilasciata una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce- qualora lo stesso risulti nella banca dati degli utenti- il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto conferito al centro di raccolta;
 - **se utente non domestico**, il conferitore deve esibire la bolletta TARI.
2. ad identificare la tipologia di rifiuto accertandone la corrispondenza qualitativa e quantitativa;
3. ad effettuare la pesa del materiale consegnato e trascrivere questo dato, insieme alla tipologia del rifiuto ed al nominativo di chi lo consegna, su un apposito registro elettronico, che servirà per elaborare le statistiche sull'uso della stazione.

durante il conferimento

1. fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei materiali in frazioni omogenee, che per l'individuazione di spazi/contenitori appropriati; i rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al Centro di raccolta comunale; gli operatori potranno coadiuvare le operazioni di scarico dei rifiuti tramite supporto personale o tramite apposite apparecchiature.
2. aprire i cassoni scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica e richiuderli dopo ogni singola azione di conferimento; oltre all'apertura, chiusura e presidio del personale stesso durante gli orari di apertura del Centro di raccolta, il personale preposto dovrà inoltre:
 - a) registrare ogni violazione al regolamento sulla disciplina delle gestione dei rifiuti, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi;
 - b) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a tutto ciò che è presente nell'area;
 - c) provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area;
 - d) organizzare gli smaltimenti dei materiali stoccati.

Durante l'orario di apertura, l'addetto è personalmente responsabile del deposito o del prelievo dei materiali all'interno del Centro di raccolta; inoltre l'addetto al Centro di raccolta dovrà ritirare e registrare:

- d) il modello A allegato, nel caso in cui una ditta debba conferire al Centro di raccolta rifiuti ingombranti (materassi, mobili, divani, ecc.) prodotti da un cittadino del comune a seguito di un nuovo acquisto. Sarà a carico della ditta che conferisce la compilazione del succitato modello A completa del documento di trasporto della consegna del nuovo acquisto;
- e) il modello B allegato, nel caso in cui un cittadino del comune si avvalga per il conferimento dei rifiuti ingombranti (materassi, mobili, divani, ecc.) del mezzo di trasporto di una ditta;
- f) il modello C allegato nel caso in cui una ditta ubicata nel comune debba conferire rifiuti urbani differenziati non provenienti dalla proprie aree produttive e/o carta e cartone da imballaggi e/o RAEE proveniente da utenze domestiche da parte delle attività di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65.

PRESCRIZIONI E DIVIETI

I soggetti conferitori, identificati, sono tenuti all'osservanza del regolamento e in particolare:

- accedere al Centro di raccolta solamente negli orari di apertura;
- seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del centro di raccolta e della cartellonistica predisposta;
- conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
- conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi; per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto; i rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al Centro di raccolta;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

E' fatto divieto agli utenti di:

- a) introdursi nel centro di raccolta al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione;
- b) abbandonare materiali o rifiuti al di fuori del centro di raccolta e degli appositi spazio e contenitori;
- c) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente nel centro di raccolta;
- d) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- e) depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- f) scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente regolamento;
- g) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite.

Il comune provvede alla gestione del centro di raccolta nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente per le attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.me. ed ii. Conformemente ai principi di efficacia ed efficienza, saranno registrati tutti i conferimenti delle utenze, suddividendoli tra quelli prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche ed elaborare le statistiche merceologiche nonché il monitoraggio dell'andamento qualitativo e quantitativo.

I costi relativi alla gestione del centro di raccolta saranno riportati nella scheda di PTE e PTF per ogni anno di competenza approvata dal comune Il costo di smaltimento dei rifiuti conferiti presso il centro di raccolta sarà determinato applicando le quantità risultanti al corrispettivo stabilito nei Piani Tecnico Economico tra il gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Montopoli V.A.

MODALITA' DI PRELIEVO DI MATERIALI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DA PARTE DI RESIDENTI E PER USO PERSONALE

Presso il centro di raccolta (eco-piazzola) come disciplinato specificatamente dal presente Allegato, i residenti del comune o gli appartenenti a enti di culto o le associazioni con finalità caritatevole e ambientale possono prelevare gratuitamente oggetti presenti e appartenenti all'elenco indicato dal comma 2 dell'art. 57.

Il prelievo potrà essere effettuato previa autorizzazione da parte degli addetti al servizio dell'eco-piazzola, sotto la loro sorveglianza e compilando la modulistica e/o il registro dei prelievi effettuati debitamente firmato.

Gli addetti al servizio presenti, a loro insindacabile giudizio, potranno limitare il prelievo o posticiparlo a date successive qualora siano in corso operazioni di conferimento o di carico di rifiuti incompatibili con la sicurezza complessiva, ovvero quando ritengano che il prelievo richiesto sia suscettibile di approfondimento in relazione alle finalità espresse dall'art. 57 del Regolamento.

Il registro dei prelievi è costituito da un elenco, per data, dei soggetti che hanno effettuato il prelievo, delle coordinate del documento d'identità presentato, della descrizione del materiale prelevato, del relativo peso e dalla firma leggibile apposta da ciascuno dei prelevatori.

ALLEGATO 6

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DI SCONTI E RIDUZIONI PER LE UTENZE CHE CONFERISCONO RIFIUTI URBANI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

In relazione all'art. 8 del Regolamento, alle utenze domestiche che conferiscono i rifiuti direttamente presso il centro di raccolta (piazzola ecologica) sono riconosciuti incentivi da calcolarsi in relazione all'attribuzione di punti per il raggiungimento di un credito ambientale quale condizione necessaria per ottenere incentivi o sconti sulla tassa (TARI). Al fine di determinare il “punteggio ambientale” come sopra determinato, i rifiuti conferiti sono suddivisi in tre fasce, ciascuna con un proprio codice di punteggio (Kp).

Tabella 1

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione rifiuto</i>	<i>Codice Kp</i>
FASCIA A		
080317 - 08318	Toner e cartucce per stampanti	5
150106	Imballaggi di materiali misti (no 150110)	0,3
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	5
170107-170904	Inerti provenienti da demolizioni	0,3
200101	carta e cartone	0,5
200102	vetro	0,8
200108	rifiuti biodegradabili di mense e cucine	0,5
200110-200111	abbigliamento e prodotti tessili	1
200125	oli e grassi commestibili	2
200138	legno	1,2
200139	plastica	0,6
200140	metallo	2
020103 -200201	scarti di tessuti vegetali - sfalci e potature	0,5
200399	Rifiuti indifferenziati non appartenenti alle predette categorie	1
FASCIA B		
200126	Olii e grassi non commestibili	5
200127 -200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	5
200129-200130	Detergenti	5
200131-200132	Medicinali	5
200133-200134	Pile ed accumulatori	5
FASCIA C		
150110	Imballaggi di materiali misti con sostanze pericolose	0,1
200121	Tubi e lampade fluorescenti	0,2
200123	Apparecchiature fuori uso (frigoriferi, congelatori, condizionatori)	0,1
200135	Televisori e monitor	0,3
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (no 200123 e 200135)	0,2
200307	Ingombranti (no 200123, no 200136)	0,4

Il punteggio ambientale viene calcolato con la formula seguente:

$$\mathbf{Kg / Kb \times Kp}$$

dove:

- **Kg** sono i kilogrammi di rifiuto conferito;
- **Kb** è il “coefficiente di produttività del nucleo familiare” (rif. punto 4.2. , Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
- **Kp** è il coefficiente di cui alla tabella 1

I 1 punteggio ambientale è poi aggregato in relazione a ciascuna fascia di appartenenza del rifiuto secondo la tabella seguente:

Tabella 2

Fascia	Limite massimo
A	170
B	130
C	100

Per maggior comodità e chiarezza si riporta di seguito anche la tabella dei coefficienti Kb proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (cfr. Tabella 2 del punto 4.2. Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999), che nel comune di Montopoli è massimo.

Tabella 3

Componenti del nucleo familiare	Coefficiente Kb
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6 o più	4,1

Al fine della concessione della riduzione della tassa il punteggio è univoco, sebbene i dati vengano archiviati su idoneo supporto elettronico (tessera elettronica con cip o sistema equivalente) in possesso di ciascun utente domestico. Le utenze domestiche avranno diritto alle riduzioni riportate nella tabella 4 in proporzione percentuale al punteggio ambientale raggiunto nel corso di un anno solare.

Tabella 4

Punteggio ambientale	Riduzione TARI
150	5%
200	10%
300	20%
400	30%

In relazione all'art. 8 del Regolamento, **alle utenze non domestiche** che conferiscono i rifiuti direttamente presso il centro di raccolta (piazzola ecologica) sono riconosciuti incentivi in forma proporzionale (percentuale) alla quantità di rifiuti differenziati avviata a recupero (Rd), ottenuta riferito alla categoria cui appartiene l'attività esercitata, secondo la seguente formula:

$$Rd / Rp \times 100$$

dove:

- **Rd** è la quantità di rifiuti conferita al centro di raccolta;
- **Rp** è la quantità annua di rifiuti producibili pari al prodotto della superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (m^2) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd):

$$Rp = m^2 \times Kd$$

- **Kd** è il “coefficiente di potenziale produzione in Kg/m^2 anno” (rif. punto 4.4 dell'Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999), di cui si riportano i valori nella tabella seguente, riferibili al comune di Montopoli V.A.:

Tabella 4

<i>n.</i>	<i>Attività</i>	<i>Kd min</i>	<i>Kd max</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<i>Coefficienti determinati a seguito di definizione delle tariffe</i>	
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni		
7	Alberghi con ristorante		
8	Alberghi senza ristorante		
9	Case di cura e riposo		
10	Ospedali		
11	Uffici, agenzie, studi professionali		
12	Banche e istituti di credito		
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ecc.		
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze		
15	Negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato durevoli		
17	Attività artigianali: botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista		
18	Attività artigianali: botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto		
20	Attività industriali con capannoni di produzione		
21	Attività artigianali con produzione beni specifici		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
23	Mense, birrerie, hamburgerie		

24	Bar, caffè, pasticcerie	
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, norcinerie, generi alimentari	
26	Plurilicenze alimentari o miste	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzerie a taglio	
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato genere alimentare	
30	Discoteche, night club	

La riduzione della tassa come sopra determinata è ammissibile anche per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi i rifiuti differenziati.

Ai fini dell'ammissibilità della riduzione della tariffa deve essere presentata all'Ufficio TARI del comune idonea domanda con allegata copia della quarta parte dei formulari di identificazione dei rifiuti conferiti (presso la stazione ecologica) ovvero avviati a recupero (presso soggetto terzo), entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento o l'avvio al recupero. La mancata produzione dei documenti indicati, completi e sottoscritti in ogni loro parte, è motivo d'inammissibilità della domanda.

Per l'ammissibilità della riduzione tassa, la quantità minima dei rifiuti differenziati da conferire o da avviare a recupero deve essere almeno pari al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999. La riduzione della tariffa proporzionata ai trasferimenti non può superare il 30%.

ALLEGATO 7

**MODALITÀ PER IL RITIRO E IL TRASPORTO DEGLI INGOMBRANTI
PER LE UTENZE DOMESTICHE**

In relazione all'art. 24 del Regolamento, per il ritiro da domicilio **delle utenze domestiche** degli ingombranti sono stabilite le seguenti modalità.

Fermo restando il contenuto degli artt. 24 e 25 del Regolamento, il servizio di ritiro di mobili, accessori, elettrodomestici e componenti di arredamento di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa, è effettuato previa prenotazione telefonica o per posta elettronica ai recapiti resi noti al pubblico.

Il numero massimo dei pezzi non può essere superiore a tre e quantitativi superiori a tale limite devono distribuiti con prenotazioni successive o possono essere conferiti presso i centro di raccolta comunale, peraltro usufruendo così anche del punteggio ambientale ai fini della scontistica sulla tassa. quando attiva l'apposita regolamentazione.

Nei giorni e negli orari concordati con la prenotazione e stabiliti preventivamente dalla gestione del servizio, l'utente deve provvedere a collocare gli ingombranti presso presso l'ingresso del fabbricato dove si trova la sua abitazione, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta a agli operatori, in modo tale da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni sulle aree pubbliche.

.....

ALLEGATO 8

Modulistica per la movimentazione e l'utilizzazione di di terre e rocce prodotte nell'ambito di attività di scavo

AL COMUNE DI MONTPOLI V.A.
Settore III – Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente
Servizio Ambiente _____

RICHIESTA DI APPROVAZIONE PROGETTO PER L'ESCAVAZIONE E RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE ESCLUDIBILI DAL REGIME DEI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 186 DEL DLGS 152/06 E SS. MM. ED II.

APPROVAZIONE ATTIVITÀ DA CUI SI ORIGINA LO SCAVO:

- a) Segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.)
n. _____ del _____ (p.g. _____ / _____)
- b) Permesso di costruire
n. _____ del _____ (p.g. _____ / _____)
- c) Altro specificare:

Il sottoscritto

nato a _____ il _____ / _____ / _____

Residente a _____

via/piazza _____ n° _____ tel. _____

e-mail _____

in qualità di _____

RICHIEDE

***L'approvazione del progetto* di seguito allegato, ai sensi delle norme indicate in oggetto, per la produzione e l'utilizzo di terre e rocce escludibili dal regime dei rifiuti.**

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, oltre al fatto che le attività di gestione rifiuti non conformi alla normativa vigente saranno perseguiti ai sensi del titolo VI del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.,

DICHIARA

*1) che le terre e rocce di scavo sono **prodotte** nel sito di escavazione, denominato*

posto nel comune di _____

in località _____

via _____ n° _____

contraddistinto al Catasto del comune di _____

nel foglio _____ dalla/e particella/e _____

subalterno/i _____, sono da ritenersi escluse dall'ambito

normativo DLgs. 152/06 – parte IV in quanto saranno interamente riutilizzate, senza

trasformazioni preliminari, nell'intervento di _____

in località _____

via _____ n° _____, che è già stato autorizzato

con _____

(in caso di proprietà diversa, allegare dichiarazione di disponibilità dell'impianto di destinazione e dichiarazione di accettazione delle terre)

*2) che sarà garantito un elevato livello di **tutela ambientale** (così come stabilito dall'art. 186 comma 1 lett. d, del D.Lgs.) attraverso i seguenti accorgimenti _____*

con produzione complessiva di m³ _____ di terre e/o rocce.

3) che, ai sensi dello strumento urbanistico generale vigente, il **sito di produzione** delle terre è classificato come:

- area verde pubblico, privato e residenziale,
 - sito commerciale e industriale

e il suo utilizzo pregresso è stato

4) che le terre e rocce di cui sopra:

quanto a m³ _____ saranno destinate al seguente utilizzo:

su area di proprietà

*contraddistinto al Catasto del comune di _____ nel foglio _____ dalla/e
particella/e*

subalterno/i

dove sono in corso/è stata prodotta istanza per

con un quantitativo giornaliero movimentato previsto di m³

quanto a m³ _____ saranno destinate al seguente utilizzo:

su area di proprietà _____

*località _____ via _____ n° _____
contraddistinto al Catasto del comune di _____ nel foglio _____ dalla/e
particella/e _____*

*subalterno/i _____,
dove sono in corso/è stata prodotta istanza per*

con un quantitativo giornaliero movimentato previsto di m³ _____

quanto a m³ _____ saranno destinate al seguente utilizzo:

su area di proprietà _____

*località _____ via _____ n° _____
contraddistinto al Catasto del comune di _____ nel foglio _____ dalla/e
particella/e _____*

*subalterno/i _____,
dove sono in corso/è stata prodotta istanza per*

con un quantitativo giornaliero movimentato previsto di m³ _____

5) che il/i **sito/i di ricevimento e utilizzo** (se diverso/i dal luogo di produzione) ai sensi dello strumento urbanistico generale vigente, è/sono classificato/i come:

- area verde pubblico, privato e residenziale,
 - sito commerciale e industriale

e il suo utilizzo pregresso è stato

6) che i materiali destinati al riutilizzo:

- presentano caratteristiche chimico-fisiche, geotecniche e meccaniche da non costituire, nel loro impiego nel sito prescelto, rischi per la salute umana e per la qualità delle matrici ambientali interessate;
 - non sono contaminati da sostanze inquinanti di alcun genere;
 - per garantire la rintracciabilità del materiale sarà compilato, per ogni trasporto, la prescritta dichiarazione
 - in attesa e durante le fasi di lavorazione saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire dispersioni delle polveri nell'aria;
 - che nelle aree di produzione e riutilizzo non sono state svolte (segnare secondo necessità) piani di investigazione o caratterizzazione; In caso di risposta affermativa descrivere brevemente l'esito:

7) che nelle aree di produzione e riutilizzo non sono state sono state:

- a) censite nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate, previsto dalla L.R. 25/98, approvato con D.C.R.T. n. 384 del 21/12/1999;
- b) presenti nel censimento nei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate approvato DCP 46/2004;
- c) con caratteristiche tali da rientrare nel punto 10.5 di cui al piano provinciale approvato con DCP 46/2004;
- d) interessate da abbandoni di rifiuti a cui siano applicate le procedure art. 192 del D.Lgs. 152/06
- e) interessate da collocazione serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) dalla localizzazione di impianti ricadenti:
 - o nell'allegato A del D.M. 16/05/89;
 - o nella disciplina del DLgs n. 334/1999 e smi (aziende a rischio incidente rilevante);
 - o nella disciplina del DLgs. n. 59/05 (Autorizzazione Ambientale Integrata - tipologie di impianti di cui all'all. 1)
 - o nella disciplina di cui al DLgs. n. 152/2006: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione;
- g) interessate da impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al DLgs n. 209/1999;
- h) interessate da interventi di bonifica ai sensi dell'art. 242 DLgs. n. 152/2006;
- i) interessate da potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali e/o urbane;
- j) da interventi di bonifica ai sensi dell'art. 242 Dlgs 152/06 e/o le concentrazioni rilevate sono inferiori ai limiti previsti dalle norme vigenti per la destinazione d'uso prevista;
- k) per la sola escavazione, caratterizzate da fondo naturale con superamenti dei limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 (compreso amianto);
- l) per la sola escavazione, ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso.

ALLEGÀ

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, IMPEGNANDOSI NEL CONTEMPO A PRESENTARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE E/O FORNIRE EVENTUALI INFORMAZIONI RICHIESTE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 1 copia dei **progetti di utilizzo** autorizzati debitamente corredati da informazioni/documenti descrittive (anche storiche) e cartografiche dei siti oggetto di utilizzo;
- relazione tecnica descrittiva;
- autocertificazione per siti non potenzialmente contaminati inferiori a 2000 m³;

- caratterizzazione del materiale oggetto di scavo con riferimento alle linee guida APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) per siti superiori a 2000 m³;
 - estratto corografico del R.U. dei siti interessati;
 - estratto catastale dei siti interessati;
 - in caso di proprietà diverse dei siti, dichiarazione di disponibilità e accettazione delle terre da parte degli interessati;
 - garanzia finanziaria come dettagliato al successivo comma;
 - (altro – descrivere) _____
-
-
-

lì ____ / ____ / ____

Il titolare dei lavori
Responsabile dell'Impresa

Firma del
Tecnico Responsabile dei Lavori

allegare copia documenti di identità in corso di validità

ALLEGATO 9

**DICHIARAZIONI DA COMPILEARE PER OGNI SINGOLO TRASPORTO
DI TERRE E ROCCE**

La presente dichiarazione viene consegnata al responsabile del cantiere del sito di riutilizzo, che la conserverà in originale e provvederà a sottoscriverla per accettazione e ad esibirla dietro richiesta alle Autorità di Controllo

**DICHIARAZIONE DA COMPILEARSI A CURA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE
DEL SITO DI PROVENIENZA**

Le terre di cui alla presente dichiarazione derivano dal lotto di scavo n. _____ del sito di provenienza _____, mezzo di trasporto n. _____ di _____ m³, targato _____

(dati da inserire per singolo trasporto)

_____ li ____ / ____ / ____ ore ____ : ____

In fede

Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di provenienza

**DICHIARAZIONE DA COMPILEARSI A CURA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE
DEL SITO DI RIUTILIZZO**

Non avendo nulla da rilevare si sottoscrive per accettazione e presa in consegna del materiale.

_____ li ____ / ____ / ____ ore ____ : ____

Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di riutilizzo

Note:

ALLEGATO 10

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie totale compresa quella dove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ALLEGATO 11

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SANZIONI (ART. 71)

<i>lett.</i>	<i>descrizione sommaria violazione</i>	<i>art.</i>	<i>importo in Euro tra min. e max</i>
A	abbandono, deposito incontrollato, immissione nel suolo e sottosuolo	13 e 40	200,00 per non ing. 350,00 per ing.
B	abbandono, deposito incontrollato, immissione nel suolo e sottosuolo di rifiuti speciali e misto urbani/speciali		400,00 per non ing. 500,00 per ing.
D	abbandono di rifiuti urbani pericolosi, erronea realizzazione dei centri di stoccaggio o commistione tra rifiuti diversi	29	da 350,00 a 500,00
E	abbandono di pneumatici o loro parti nei cassonetti	36	da 400,00 a 500,00
F	abbandono e versamento vernici, solventi, pesticidi e simili	37	da 400,00 a 500,00
G	abbandono di rifiuti vegetali	41	da 200,00 a 350,00
H	conferimento nel territorio del comune da parte di utenti di altro comune	2	da 200,00 a 500,00
I	PaP: collocazione non in prossimità del domicilio o dell'attività	17	da 50,00 a 150,00
J	PaP: mancato rispetto dell'orario o delle modalità previste dal gestore	17	da 75,00 a 275,00
K	PaP: conferimento nei contenitori della differenziata dove vige il PaP	17	da 50,00 a 150,00
L	PaP: mancato rispetto del conferimento della tipologia di rifiuti e dei sacchi	17	da 50,00 a 150,00
M	manomissione o spostamento cassonetti	20	da 300,00 a 500,00
N	mancata pulizia aree edificabili	52	da 400,00 a 500,00
O	dispersione materiali trasportati	53	da 200,00 a 400,00
P	mancato rispetto di conferimento nella stazione ecologica o dei divieti	All.to 3	da 50,00 a 350,00
Q	violazione e inadempienze per terre e rocce da scavo	Tit. II Capo V	art. 255 D.Lgs. n. 152/2006
R	Insufficiente versamento tassa (TARI)		+ 30% per ogni importo dovuto
S	Omessa dichiarazione ai fini dell'applicazione della tassa	art. 59	+ 200% con minimo 100,00
T	Infedele dichiarazione di fini dell'applicazione della tassa	art. 59	+ 100% con minimo 50,00